SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

587° SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI, indi del vice presidente DE GIUSEPPE e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3	ufficio di magistrati per la copertura uffici giudiziari non richiesti»:

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti» (2978) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di

di

*	SALVATO (Rifond. Com.) Pag. 4,	10
	FILETTI (MSI-DN)	4
	ACONE (<i>PSI</i>)	6
	CORRENTI (ComPDS)	8
*	STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	12
*	ONORATO (Sin. Ind.)	13
	Covi (Repubb.)	14
*	GALLO (DC)	15

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonchè altre disposizioni tributarie urgenti» (2988)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonchè altre disposizioni tributarie urgenti»:

*	LIBERTINI (Rifond. Com.) Pag.	17
*		18
	FAVILLA (DC), relatore 19 e pass	im
*	CROCETTA (Rifond. Com.)	19
		20
	BERTOLDI (ComPDS) 21 e pass	im
		26
	SENALDI, sottosegretario di Stato per le fi-	
	nanze 31 e pass	im
	TRIGLIA (DC)	
	FIOCCHI (Misto-PII)	45

Discussione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè l'Amministrazione

finanziaria» (3019) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
* BEORCHIA (DC), relatore Pag. 47,	50
Susi, sottosegretario di Stato per le finanze.	50
GAROFALO (ComPDS)	64
SUI LAVORI DEL SENATO	
Presidente	65
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1991	66
ALLEGATO	
DISEGNI DI LEGGE	
Annunzio di presentazione	67
Assegnazione	67
Presentazione di relazioni	67
GOVERNO	
Trasmissione di documenti	67
CORTE DEI CONTI	
Trasmissione di relazioni sulla gestione	40
finanziaria di enti	68
CORTE COSTITUZIONALE	
Trasmissione di sentenze	68
INTERROGAZIONI	
Annunzio	69
N. B L'asterisco indica che il testo del disc	or-

so non è stato restituito corretto dall'oratore

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*). Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bisso, Boggio, Boldrini, Bonalumi, Bufalini, Butini, Candioto, Cattanei, Coviello, Dell'Osso, Elia, Evangelisti, Fontana Giovanni, Fontana Walter, Gerosa, Ianni, Leone, Moro, Muratore, Pozzo, Valiani, Visconti, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo Vittorino, Falcucci, Fioret e Rubner, a Siviglia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti» (2978). (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2978.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Quesa mattina è stato esaurito l'esame degli articoli e degli emendamenti.

Procediamo adesso alla votazione finale.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, visto che ci avviciniamo al voto, le chiedo cortesemente di invitare le Commissioni a sopendere i loro lavori.

PRESIDENTE. Appena arriveremo alla votazione stia tranquilla che tutte termineranno i propri lavori, secondo la regola.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, nel Sud d'Italia e con effetti sempre più espansivi nella rimanente parte del Paese, i fenomeni che con unico aggettivo sono da definire mafiosi si traducono in fatti delittuosi di gravità sempre più rilevante, che persino sorpassano di gran lunga i problemi dell'ordine pubblico e dell'ordinaria amministrazione della giustizia.

Non è esagerazione affermare che sono *in itinere* trasformazioni sociali di gigantesche dimensioni che si materializzano in veri e propri comportamenti di guerra.

Non sono forse cifre di guerra quelle dei morti della mafia, costituite da 1.634 persone violentemente soppresse nel corso di 18 mesi? Non sono cifre di guerra quelle afferenti a decine di migliaia di persone che in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia sono coinvolte negli omicidi e nell'economia malavitosa? Non agiscono forse in una atmosfera di guerra gli operatori della giustizia?

L'Italia è purtroppo divenuta un paese diverso rispetto agli altri paesi civili di Europa e del mondo, nel quale giudici e poliziotti sono costretti ad agire sotto protezione di blindature e di scorte, di mezzi e di strumenti cioè che normalmente si addicono agli eserciti occupanti ed operanti in terra straniera.

Di fronte al triste e deprecabile fenomeno mafioso si registra l'impotenza dello Stato. Lo Stato non è capace di prevenire, di reprimere gli atti delittuosi di stampo mafioso, di scoprire i colpevoli e di punirli.

Ad ogni efferato delitto (ciò che avviene tutti i giorni) si effettuano estenuanti indagini, si raccolgono interrogatori a volte grotteschi, si susseguono silenzi costanti per effetto di intimidazioni e di paure; inutile risulta la ricerca delle complicità, le prove sono quasi sempre carenti, le assoluzioni numerose sono conseguenti all'omertà e quando, rara avis, un processo si conclude con l'accertamento della responsabilità e la condanna, la pena non si espia in carcere ma fuori di esso e le sentenze sono caducate negli effetti in dipendenza di provvedimenti

alternativi, per i quali solo eccezionalmente i professionisti del crimine, anche i più sanguinari, rimangono in carcere appena qualche anno favoreggiando così incalliti delinquenti a continuare a delinquere, ad estorcere, a minacciare, ad uccidere.

Le organizzazioni criminali hanno raggiunto lo *status* di autentico potere in contrapposizione a quello dello Stato. Purtroppo in Italia, nella cosiddetta «patria del diritto» non sappiamo più legiferare se è vero – come è vero – che al fine di combattere i fenomeni mafiosi si varano continuativamente e frettolosamente leggi e leggine, ancorate spesso all'immediatezza occasionale ed emozionale di un fatto cruento, che per le imperfezioni che le distinguono necessitano a varie riprese ed in tempi accelerati di essere modificate, corrette od abrogate.

Siamo così pervenuti alla presentazione ed alla discussione di mozioni, tra le quali quella del Gruppo parlamentare che ho l'onore di presiedere, nonchè alla esigenza di varare decreti-legge nel tentativo di uscire dal labirinto in cui il popolo italiano è incastrato.

Uno di tali decreti è quello del quale oggi si chiede la conversione. Esso è stato inseguito da altro provvedimento che si è tradotto nella recentissima legge 16 ottobre 1991, n. 321, concernente interventi per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'amministrazione della giustizia.

Emblematica prova del cattivo *modus* di operare legislativamente è constatare che il Senato della Repubblica è chiamato a votare, appena dopo sei giorni dalla entrata in vigore della dianzi citata legge, la sostituzione di alcune norme in essa contenute e l'aggiunzione di altre norme in tema di disciplina dell'avocazione, di sedi rimaste vacanti e di trasferimento di ufficio dei magistrati.

Siamo pervenuti al paradosso! A seconda del tempo in cui si attua un determinato provvedimento, questo è suscettibile di essere enucleato e disciplinato in quattro diverse soluzioni nel corso brevissimo di meno due mesi, durante i quali si susseguono ed accavallano le norme disciplinanti la materia antecedenti al decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, le norme adottate nella ricorrenza della straordinaria necessità ed urgenza, quelle di cui alla richiamata legge n. 321 ed, indi, quelle modificative suggerite dall'emananda legge di conversione.

Tale semplicistico ed audace sistema di legiferare dovrebbe indurre la mia parte politica e parlamentare ad esprimere il «no» nei confronti della conversione in legge per la quale è chiamata a votare.

Tuttavia senso di responsabilità ci induce a votare «sì», perchè di fronte alle fughe di delinquenti incalliti, alla commissione di reiterati delitti, al timore che altri delitti possano essere commessi, riteniamo che il decreto legge 9 settembre 1991, n. 292, imponga un voto di adesione perchè esso detta modifiche al codice di procedura penale, che appaiono congrue e indifferibili in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e in tema di termini della custodia cautelare, anche se per questi siamo giunti all' ennesima riedizione, nonchè in ordine alla disciplina dell'avocazione e alla eliminazione e comunque all'attenuazione della carente copertura di alcuni uffici giudiziari.

Ratio del decreto-legge, a nostro giudizio è quella di ovviare all'allarme sociale e al senso di frustrazione delle persone impiegate

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 199

dallo Stato a tutela dell'ordinamento e della sicurezza pubblica in presenza del dilagare dei fenomeni di criminalità organizzata e non.

Auspichiamo che la nuova normativa serva al fine e che non si provveda nei prossimi giorni ad altre eventuali, ulteriori modifiche di essa. (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, nel nostro paese la situazione in cui versano l'ordine pubblico e l'esercizio della giurisdizione, in sede penale e non solo penale, è giunta ormai ad un punto assai vicino a quello del non ritorno, a quello della irreparabilità definitiva. Molte sono le ragioni che l'hanno determinato, non escluso un esasperato senso del garantismo che, assecondato dalla interpretazione patrocinata dalle supreme magistrature dello Stato, ha finito per acuire le disfunzioni e per generare, in non pochi casi, una vera e propria paralisi delle attività volte alla prevenzione e alla repressione del crimine organizzato. Penso, per uscire fuori dal generico, a garanzie come quelle del giudice naturale, della presunzione di innocenza dell'imputato, della inamovibilità dei magistrati e così via, non - sia ben chiaro - per proporre oggi una lettura involutiva dei principi costituzionali, ma per insinuare il dubbio che di essi si possa e si debba prospettare una diversa complessiva interpretazione sempre all'unisono con i valori della nostra Carta fondamentale.

Non sono d'accordo con quanti propugnano disinvoltamente regole diverse in situazioni diverse e ritengo abbastanza opinabile parlare di necessità di leggi di emergenza con riferimento ai periodi di grave pericolo per la convivenza civile. Le leggi, certamente, vanno rapportate al momento storico in cui sono poste, ma esse sono destinate a vivere nel tempo, per cui debbono necessarimente prevedere un normale svolgersi dei rapporti tra gli uomini.

La risposta dello Stato deve essere, anche nei periodi dell'emergenza, pienamente ossequiente ai valori costituzionali nei quali lo Stato stesso costantemente si identifica e non può non identificarsi. Una risposta di tipo diverso sarebbe la certificazione di una sconfitta che andrebbe ben al di là del valore intrinseco della norma violatrice.

Questa premessa consente di valutare appieno i contenuti del disegno di legge oggetto del nostro esame e di verificarne nel concreto raffronto la perfetta compatibilità con le regole costituzionali.

La restrizione del principio di eccezionalità delle misure di custodia cautelare trova un ben preciso fondamento nel criterio di ragionevolezza riferito a soggetti particolarmente pericolosi perchè protagonisti di gravissimi reati e di grave allarme sociale. La misura della custodia cautelare non cessa di avere la sua funzione puramente cautelare e la sua durata viene per l'appunto parametrata sul duplice binario della gravità del reato e della pericolosità del reo. Si recupera così un significato andato in parte perduto, cioè quello che la custodia cautelare deve avere una funzione anche sociale essendo il valore della sicurezza della comunità certamente non estraneo alla fattispecie. 587° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Custodia cautelare e presunzione di innocenza. V'è certamente il rischio di correlare la durata della custodia cautelare alla durata dei processi e di far pagare al presunto colpevole il ritardo della macchina giudiziaria. Ma questa possibile evenienza non va esagerata e non deve assurgere ad argomento risolutivo, perchè la durata della custodia cautelare - e di ciò il provvedimento in esame si fa carico - deve essere rapportata anche alla natura, alla gravità del reato, alla pericolosità del reo e, da ultimo, al grado di accertamento della colpevolezza cui il processo è già pervenuto nei suoi gradi di giudizio. Non può seriamente contestarsi, infatti, che la presunzione di non colpevolezza si affievolisce man mano che calano sulla responsabilità dell'imputato gli accertamenti giudiziali. Non che si voglia configurare una sorta di esecutività della pena contenuta nelle pronunzie dei gradi di merito, perchè tale concezione sarebbe in contrasto con il precetto costituzionale; si vuole solo prospettare un'incidenza dell'accertamento - questa, a mio avviso, legittima - sulla misura cautelare come tale, non sulla pena: ossia una incidenza che deve essere sempre accompagnata dall'esistenza di tutti quei presupposti di cui prima ho detto.

Il secondo aspetto del provvedimento attiene al principio del giudice naturale, del quale la dottrina e la giurisprudenza, penale e costituzionale, hanno fornito, a mio sommesso avviso, una lettura talvolta esasperatamente garantista. Mi vado sempre più convincendo che, se non si rinviene un fondamento teorico diverso di questo principio, risulterà assai difficile stabilire in concreto quali sono gli atti violatori dello articolo 25 della Costituzione e quali non lo sono.

L'irrilevanza della nozione di ufficio giudiziario e più ancora delle stesse funzioni interne agli uffici, per radicare la previsione con riferimento alla stessa persona fisica del giudice, rischia di determinare la paralisi dell'attività e forse ingiustificati privilegi, come la lettura *ex post* di ben note vicende giudiziarie sta dimostrando. L'istituto dell'avocazione cui fa riferimento il provvedimento in esame, ancorato a precisi presupposti oggettivi, si rivela funzionale se si vuole iniziare a dare una risposta seria su questo versante.

Infine, il terzo aspetto attiene al principio dell'inamovibilità del magistrato, di cui finalmente si patrocina un significato non legato esclusivamente alla persona del magistrato, ma esteso, secondo un suo proprio valore non incompatibile coi precetti costituzionali, alle esigenze oggettive del funzionamento della giustizia (specie in zone del paese a rischio), esigenze che configurano altrettanti interessi costituzionalmente protetti.

Custodia cautelare, avocazione, limiti oggettivi all'inamovibilità dei magistrati sono tre punti di attacco di sicura efficacia di una strategia più complessiva che attende ancora di essere disegnata. Se ne sono dimostrati consapevoli i ministri Scotti e Martelli, consapevoli cioè che questi provvedimenti avviano a soluzione soltanto ma non risolvono i gravissimi problemi della giustizia penale e della lotta alla criminalità nel nostro paese. La risposta del Parlamento deve però essere fin d'ora forte ed unanime, sì da far cadere per sempre accreditati formalistici orientamenti che si attardano a discettare su una pretesa non applicabilità di queste disposizioni ai processi in corso, con un formidabile vulnus al principio dell'immediata applicabilità delle leggi processuali

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

e, più in alto, su di una teorizzazione di una esasperata ricerca di vizi formali anche lievissimi per evitare la giusta condanna di soggetti responsabili di gravissimi delitti, di persone che mettono in pericolo la stessa vita delle comunità. Fa specie che magistrati di così elevata competenza e cultura non si siano accorti di essere stati in questi anni perfettamente funzionali alla criminalità organizzata.

Per tutti questi motivi, annunzio il voto favorevole del Gruppo socialista. (Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'approvazione - mi pare unanime - delle mozioni in ordine alla criminalità questa mattina in termini appunto corali dà bene il senso ed il significato della percezione dell'allarme che sale dal paese da parte del Parlamento in ordine al fenomeno della criminalità che ormai attanaglia completamente tre regioni, ma c'è fondato timore che si vada diffondendo. Rispetto a questo gravissimo allarme - come dicevo, ampiamente recepito in questa sede - era giusto che il Governo prendesse decisioni, determinazioni, iniziative: valutiamo allora tali iniziative in termini che tutto possono essere tranne che ostruzionistici. Crediamo di aver dimostrato, nella laboriosa trattazione in Commissione e qui in Aula, che nessuna pregiudiziale ci anima; abbiamo proposto quattro emendamenti; non abbiamo sollevato trincee di sorta; ci disponiamo ad un atteggiamento tutto sommato comprensivo e dei problemi e della risposta che tenta di dare il Governo (ci pare di capire) in un'articolazione di iniziative, delle quali questo decreto è la prima. Però, compiuta questa valutazione, dobbiamo esprimere un giudizio su tale prima iniziativa.

Il giudizio non può, se non altro sul piano tecnico, essere positivo, perchè il decreto - se dovessimo compendiare tale giudizio in un unico termine – ci pare sostanzialmente inutile. Innanzi tutto vi è una ragione di carattere molto generale: credo che non sfugga agli occhi di nessuno che ad un certo tipo di problemi non si può pensare di dare risposta esclusivamente con lo strumento legislativo. Il nostro è un paese di proliferazione di norme, in materia penale particolarmente. Questo è allora il primo grande limite: esiste un fenomeno nella sua fase acuta e l'unico esclusivo rimedio è quello di emanare una legge. Noi pensiamo che questo atteggiamento sia assolutamente errato e riduttivo; tra l'altro, abbiamo una congerie di norme speciali che ci paiono francamente idonee ad affrontare il problema. In buona sostanza, ci pare di assistere alla costruzione di un paradigma tutto sommato fallace: di fronte all'aumento dei crimini la risposta è quella dell'inasprimento delle leggi sostanziali e di quelle processuali. Questo potrà al massimo scoraggiare il delinquente comune, il piccolo criminale; ma chiedo francamente se si ritenga vero che, ad esempio, la dilatazione dei termini di custodia cautelare varrà a scoraggiare in via preventiva la delinquenza, cioè costituirà un deterrente per un delitto mafioso. Temo invece che si stiano varando delle grida, non delle norme costruttive.

E, si badi, ripeto quello che benissimo ha detto in chiusura di mattinata il senatore Battello: qui siamo tutti d'accordo che anche con lo strumento normativo si debba condurre la massima e la più severa lotta a mafia e fenomeni consimili, però con i mezzi adeguati. E non ci pare, francamente, che questi strumenti siano adeguati.

C'è poi un secondo grande limite; quando, ad esempio, il legislatore, prevalentemente in materia penale, elabora un complesso di norme dirette a combattere un certo fenomeno, deve sapere che quelle norme valgono per tutto il territorio nazionale e per un assetto sociale estremamente articolato. Allora bisogna stare molto attenti a predisporre norme che si attaglino alla realtà complessiva di tutto il paese. Mi rivolgo prevalentemente ai signori Sottosegretari: a voi non può sfuggire che esistono corti del Nord dove per ottenere gli arresti domiciliari per un banale reato occorre mettersi in ginocchio. Bisognerà pur capire, magari anche con iniziative severe come quelle adottate dal Guardasigilli, che la realtà non è uguale in tutto il paese e quindi occorre prestare attenzione anche ad emanare di carattere speciale, straordinarie come queste ultime, che però valgono per tutto il paese. Questo è il secondo grande limite.

Dobbiamo poi constatare amaramente che una serie di leggi esistenti e assolutamente idonee rimane inattuata, come afferma anche la nostra mozione.

Ebbene, rispetto a questa conclamata situazione la risposta è prevalentemente di ordine legislativo. Noi dobbiamo dire una volta per tutte che non crediamo sia questo il problema. Il problema è che in vaste zone del paese esiste uno sfascio totale: istituzionale, sociale, morale e politico. Un decreto-legge come questo o altri consimili non sconfiggeranno mai l'habitat, l'humus nel quale cresce il crimine. Dobbiamo esserne coscienti. Dobbiamo ripristinare lo Stato dove non esiste più. Lo strumento della norma criminale è, certo, un mezzo, ma è l'ultimo per affrontare una realtà di questo tipo.

Veniamo così al decreto-legge in esame che ci pare sostanzialmente suddiviso in tre parti, la prima delle quali riguarda la custodia cautelare. Per rispetto degli onorevoli colleghi non intendo ripetere quanto ho detto stamattina al riguardo. Mi limito ad osservare che la dilatazione dei termini ancora una volta ci esporrà ad una serie di censure di carattere internazionale perchè ciò equivale semplicemente a legittimare la dilatazione dei tempi dei nostri processi. Quello che più specificamente mi preoccupa è che tale dilatazione non servirà da deterrente e non scoraggerà un solo partecipe del crimine organizzato. Non ci sarà un reato in meno per questa nostra novella. Detto questo, credo di aver detto tutto rispetto allo scopo che ci volevamo prefiggere.

In secondo luogo il meccanismo dell'avocazione era ed è previsto dal codice di procedura penale. Non ravvedevamo e non ravvediamo la necessità di una ulteriore specializzazione dell'avocazione. Abbiamo detto e ripetiamo che le esperienze passate sono negative, che le procure generali non hanno strutture proprie – o, quanto meno, non le hanno attualmente – per condurre adeguate indagini, ma soprattutto ci sfugge il senso della proposta se è vero, come è vero, che il Governo si accinge ad elaborare una serie di norme che andranno nel senso delle procure distrettuali, cioè di motori centralizzati dell'indagine penale

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

per i reati di mafia e per i reati associativi del crimine organizzato. Si tratta sostanzialmente di una proposta contrastante: come coincidono i due disegni?

Infine vi è la parte del decreto-legge che riguarda il trasferimento dei magistrati, norma per la quale non c'è stata e non c'è pregiudiziale di sorta da parte nostra.

Signor Presidente, concludendo il mio intervento, debbo dire che noi possiamo soltanto apprezzare, anche per una serie di segnali esterni alla norma che specificamente andiamo ora a valutare, l'intenzione del Governo con riferimento a questo decreto. Non possiamo andare più in là di questo, perchè il decreto nei suoi contenuti tecnici ci pare per un verso velleitario e per altro verso inutile.

Però, non vogliamo recare neppure l'ombra di un sabotaggio a qualsiasi iniziativa valga a battere il crimine organizzato nel nostro paese. Dovendo coniugare queste esigenze, non possiamo che rassegnare un voto di astensione. (Applausi dall'estrema sinistra).

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in quest'Aula molti hanno giustamente posto un forte accento rispetto a preoccupazioni che quotidianamente il paese vive e che in molti conosciamo direttamente anche per la nostra provenienza.

In alcune aree del paese ci troviamo ad uno stato di non democrazia e più giustamente nella situazione in cui le organizzazioni criminali si pongono sempre più come uno Stato nello Stato.

Vi è quindi la necessità di fornire risposte forti, soprattutto nel senso di essere efficaci e tali da dare alla domanda di sicurezza che proviene dalle popolazioni di determinate aree, ma anche di tutto il paese, la certezza che lo Stato intende realmente impegnarsi in quelle che molti chiamano «battaglie di liberazione» e che anche io in questo momento intendo definire allo stesso modo, anche se vedo in questa accezione qualche rischio.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema è tentare di capire come realmente si costruiscono misure efficaci e come evitare tutti quanti un rischio al quale purtroppo altre volte abbiamo prestato con troppa superficialità il fianco, cioè quella di andare non soltanto ad una produzione legislativa difficilmente comprensibile anche dal punto di vista tecnico, ma soprattutto ad una produzione legislativa e ad un insieme di norme che giustamente poc'anzi il senatore Correnti definiva «grida manzoniane». E come ben sappiamo – certi ricordi di scuola sono ancora vivi le «grida manzoniane» non erano altro che grida nel deserto e quindi un qualcosa di inefficace.

Tale rischio lo avverto anche nel decreto-legge al nostro esame, ma soprattutto avverto ancora una volta che ad un'opinione pubblica giustamente allarmata non si forniscono risposte, bensì illusioni e «alte grida» senza nessuna concretezza.

A mio avviso, è sbagliato il decreto al nostro esame, per le motivazioni che durante il dibattito abbiamo già portato in quest'Aula e che ora riassumerò brevemente.

Ci troviamo di fronte al persistere di una legislazione di emergenza e, a differenza del collega Acone, non credo che uno stato di diritto e di democrazia possa continuare a produrre leggi di emergenza anche quando la sistuazione è così grave.

Ci troviamo di fronte ad un dibattito e a norme che in maniera surrettizia stravolgono dettati costituzionali; e ci troviamo di fronte ad annunci ancora più seri, come quelli che sono stati esternati in quest'Aula a cominciare dal ministro di grazia e giustizia, onorevole Martelli.

La costituzione di procure speciali a livello generale e a livello distrettuale assomigliano troppo – almeno questo è il mio timore – a tribunali speciali che non vorrei veder riprendere in questa fase che, a mio avviso, dovrebbe essere una fase di democrazia.

Nel merito, ci troviamo dinnanzi a norme inaccettabili, anche per quanto concerne lo stesso allungamento dei termini della carcerazione preventiva. Guardate, colleghi, l'allarme non è di una sola parte: l'allarme è di tutti. E quando nelle nostre città persone ritenute pericolose per le loro attività sono troppo facilmente scarcerate, lo sconcerto non è soltanto del singolo cittadino, ma di tutti. Rimane, a mio avviso, fondamentale il problema del perchè si giunge a questo e della individuazione delle responsabilità. Troppo facilmente, a mio avviso, si adottano una scelta e una pratica che rispetto alle responsabilità non dicono mai parole chiare e soprattutto non diventano responsabilità.

La questione vera, in questo paese, è ancora una volta quella dei tempi troppo lunghi per la celebrazione dei processi; la giustizia entra in crisi quando non c'è certezza, ma questa certezza non la si vuole dare.

Credo che, invece di provvedere con norme come quelle di cui abbiamo discusso, si doveva iniziare realmente dalle fondamenta, dal mettere in atto tutte le strategie e dal predisporre strutture, mezzi e risorse finanziarie - e su questo torneremo nell'ambito del dibattito sulla legge finanziaria e sul bilancio dello Stato - per consentire ai magistrati italiani, agli operatori della giustizia, agli operatori tutti, di poter assolvere al meglio ai loro compiti. Questo non si è fatto, ma ancor più grave è che non si intende farlo e tutto diventa allora, appunto, norma eccezionale: non si celebrano i processi, si allungano i tempi dei processi; si cancella la presunzione di innocenza, o almeno la si attenua, e, soprattutto, il Parlamento non è messo in grado di discutere in maniera seria, perchè questo stesso decreto - lo abbiamo dovuto constatare con grande amarezza in Commissione - è stato stretto in una discussione difficilissima, visto che il Governo qualche giorno fa alla Camera dei deputati aveva lasciato approvare altre norme inadeguate in materia di trasferimento dei magistrati, per cui il Parlamento dopo pochi giorni ha dovuto cancellare una legge.

Onorevoli colleghi, certo si può dire che quando si è di fronte a situazioni così gravi tutto è lecito. Io rifiuto questo assunto. Quando si è di fronte a situazioni così gravi è innanzitutto doveroso essere molto

seri nell'approntare misure e risposte. La superficialità, l'incapacità di guardare nel merito delle cose e soprattutto il cercare di evitare di misurarsi quotidianamente con i problemi può certamente servire e servirà in campagna elettorale a dire che si è molto seri e rigorosi, ma credo che i cittadini sappiano molto bene capire quali sono le questioni vere.

Mi avvio a concludere, onorevoli colleghi, annunciando, per questi motivi, il voto contrario di Rifondazione comunista. Vorrei soltanto dire ad alta voce qual è per me, che vivo in una realtà meridionale, certamente in una di quelle più tormentate e difficili, la vera strada per combattere le organizzazioni criminali. Io non sottovaluto affatto le misure di repressione quando significano amministrazione della giustizia; sono anzi convinta che innanzitutto bisogna operare sul terreno della prevenzione. Tuttavia, proprio perchè vivo in quella realtà e la conosco bene credo che la prima, la più grande, quella prioritaria sia la prevenzione che si riesce a fare sul terreno del sociale, dell'economia, della cultura; quella prevenzione che si riesce a fare portando finalmente una ventata di pulizia e rompendo i legami tra le organizzazioni criminali e tante parti del mondo politico. Questa è la vera grande questione che non riusciamo mai ad affrontare realmente, che nascondiamo a noi stessi, rispetto alla quale siamo vinti, siamo sconfitti e rispetto alla quale lo Stato italiano sta mutando la sua fisionomia al punto tale che da una parte, è Stato di diritto per organizzazioni criminali che se ne appropriano e, dall'altra, diventa Stato autoritario per migliaia e migliaia di cittadini.

Queste sono le cose su cui dovremmo riflettere e soprattutto per questo il nostro voto è così fermamente convinto nella sua contrarietà. Noi non vogliamo ingannare i cittadini, ma vogliamo dare risposte vere; credo che ancora una volta vi stiate assumendo una responsabilità di non poco conto. (Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista, dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il presente decreto-legge sicuramente nasce da una esigenza obiettiva, da un'urgenza, ma anche da un'emergenza. Probabilmente, alcune misure previste al suo interno avranno qualche effetto positivo, ma non possiamo sfuggire da una riflessione più ampia sui suoi contenuti. Nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri ho esposto le forti perplessità che ho al riguardo – considerazioni che non ripeterò qui per brevità e per rispetto dei colleghi – soprattutto sotto il profilo del rispetto dell'ordinamento giuridico e della Costituzione, di fondamentali norme della convivenza civile, senza dimenticare che forti perplessità sono legate all'efficacia stessa di alcune norme.

Con la conversione in legge del presente decreto-legge creeremo inevitabilmente più di un *vulnus* all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, senza che a questo corrispondano degli effetti immediati sulla

587° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

emergenza. Rischiamo anzi che la situazione si aggravi: i processi (che sono la questione nodale) potrebbero addirittura allungarsi.

Rispetto alle obiezioni che avevo sollevato, così come avevano fatto altri colleghi, nel corso del dibattito, non ho udito nel dibattito stesso e nelle repliche risposte persuasive. È per queste ragioni e con queste riflessioni che, senza dilungarmi e rifacendomi agli argomenti recati nella discussione generale, annuncio il voto contrario del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Nel dichiarare il voto della Sinistra indipendente vorrei sottolineare il carattere della scelta che si fa con il presente decretolegge. Nonostante quanto hanno affermato alcuni degli amici della maggioranza che io stimo, qui non si tratta di scegliere tra garantismo e autoritarismo processuale, ma tra una strategia antimafia efficace ed una strategia antimafia inefficace. La scelta pertanto riguarda l'efficacia o meno della strategia antimafiosa.

In piena coscienza devo dire che questa strategia antimafiosa è priva di qualsiasi efficacia.

Se la strategia antimafiosa richiede il coordinamento delle indagini, possiamo applicare il vecchio principio secondo cui sono consentite le maxindagini, ma non i maxiprocessi (che possiamo però anche fare, se qualcuno davvero li vuole): vorrei però che qualcuno mi spiegasse, nell'ottica delle maxindagini, a che cosa serve l'istituto dell'avocazione in capo ai procuratori generali, che non hanno – è stato sottolineato da molte parti – alcuna professionalità investigativa. Hanno funzionato molto meglio i collegamenti spontanei (perchè non erano previsti neanche i collegamenti del nuovo rito accusatorio) al tempo della lotta al terrorismo che qualsiasi intervento coordinatore o sovraordinatore dei procuratori generali.

Vogliamo andare oltre? Pensiamo al processo in corso e al processo concluso, cioè ad una fase successiva alle investigazioni, alla fase in cui è l'apparato dello Stato che deve irrogare la sanzione. Come si interviene qui? Si interviene con l'ampliamento della custodia cautelare e con la limitazione della possibilità dell'accesso agli arresti domiciliari.

Bene, mi chiedo e vi chiedo con tutta onestà: non credete – non è troppo forte quanto sto per dire – che tutto sommato questo aggravamento della custodia cautelare rischi di avere un'efficacia più simbolica che reale di prevenzione? L'efficacia simbolica di tranquillizzare l'opinione pubblica: ma credete che per la strategia antimafia ciò possa essere efficace? Non lo sarebbe di più l'abbreviamento della durata dei processi? Non lo sarebbe di più affrontare, come suggerisce la Commissione antimafia, la revisione del processo d'appello, che e un duplicato inutile e cartaceo del rito orale di primo grado? Non sarebbe più efficace – ed è stato anche detto – ripensare la carcerazione cautelare dopo la condanna di primo o di secondo grado, piuttosto che ampliare

in modo così rozzo i termini della custodia cautelare, pur se vogliamo semplicemente pensare a quell'effetto simbolico di rassicurazione dell'opinione pubblica?

Un terzo punto concerne l'aspetto meno criticabile di questa legge, cioè la copertura delle sedi non richieste. Il sistema che questo decreto-legge introduce è indubbiamente migliore del sistema varato il 16 ottobre scorso, che per fortuna il Governo si è rimangiato dopo qualche giorno.

Anche qui, però, vorrei fare una considerazione. Probabilmente dal punto di vista dell'esigenza di coprire le sedi non richieste esisteva uno strumento più agile e flessibile, quello che il professor Alessandro Pizzorusso ha suggerito in sede di Consiglio superiore della magistratura (mi rivolgo al Governo perchè ciò può essere utile per il futuro), cioè lo strumento della progettazione tabellare estesa a livello distrettuale e non limitata a livello di ufficio; uno strumento agile, flessibile, garantista, che permette di coprire le sedi non richieste.

Se tale è la portata di questo decreto-legge mi chiedo e vi chiedo quale sia la sua efficacia antimafiosa, limitandomi all'aspetto puramente repressivo e giudiziario e senza pretendere, in questo caso, di affrontare il problema della prevenzione politica e sociale.

Ecco perchè, a mio avviso, dire «no» a questo decreto-legge rappresenta un atto di serietà verso il paese. Non possiamo ingannare l'opinione pubblica affermando che aumentando la carcerazione cautelare o impedendo l'arresto domiciliare abbiamo condotto la lotta contro la mafia. Da questo punto di vista il ministro Martelli avrà forse dato la sveglia alla magistratura e avrà forse fatto un'operazione di immagine assai produttiva, proprio per quelle esigenze più o meno latenti dell'opinione pubblica, tuttavia non credo che abbia fatto compiere alcun passo avanti ad una reale strategia antimafiosa non solo a livello politico, ma neppure a livello repressivo. Per tali ragioni, il nostro voto non potrà che essere negativo. (Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecolgista).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, il voto del Gruppo repubblicano sarà di astensione e desidero giustificarlo, data l'anomalia di questa dichiarazione rispetto ad un argomento di tanta rilevanza.

La nostra posizione di astensione però si giustifica in quanto abbiamo espresso un voto favorevole sul decreto-legge per quanto riguarda gli articoli 1 e 2, quelli sostanzialmente più corposi ed importanti, il primo dei quali comporta la modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale, con il quale si dispone l'obbligatorietà sostanziale della custodia cautelare per chi è perseguito per delitti di grande criminalità; provvedimento, questo, assolutamente necessario in relazione all'allarme e alle conseguenze negative che si verificano, per il fatto che molto spesso coloro che sono incriminati per gravi delitti sono in situazioni di libertà quando magari già sono perseguiti per altri delitti precedentemente commessi. Il secondo, l'articolo 2,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

amplia invece i termini della custodia cautelare con un sistema peraltro diverso rispetto a quello che era precedentemente previsto, cioè legando i termini di custodia cautelare alla pena irrogata in concreto. Devo rilevare che questo sistema è stato proposto dal Partito repubblicano con un disegno di legge presentato in Senato l'11 giugno 1991 e che il Governo ha sostanzialmente ripreso pari pari quanto previsto da quel disegno di legge repubblicano.

D'altra parte, ho votato contro l'articolo 3 per quanto riguarda l'avocazione, nel caso di indagini collegate, da parte delle procure generali. Ho votato contro perchè ritengo che questo sistema non sia assolutamente utile, per le ragioni che ho espresso in sede di dichiarazione di voto sull'articolo, in quanto le procure generali non sono assolutamente attrezzate e comunque non sono attrezzate meglio di quanto non lo siano le procure circondariali e perchè mi sembra che, in questo continuo sommovimento della normativa in ordine al problema gravissimo del coordinamento, non dovesse essere recepito detto articolo, in relazione anche all'annuncio che ci è stato dato questa mattina dal Ministro dell'interno e dal Ministro di grazia e giustizia che venerdì si adotterà un sistema del tutto nuovo e diverso per far fronte al problema del coordinamento delle indagini.

Queste sono le ragioni per cui vi è una necessità di bilanciamento del voto e quindi il voto del Gruppo repubblicano sarà di astensione.

GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, annunzio subito il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana – a nome del quale ho l'onore di parlare – alla conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292.

Mi sembra superfluo sottolineare ancora una volta quali sono le situazioni di gravissima emergenza che stanno alla base di questo restringimento di freni nella nostra legislazione penale e processualpenale, e debbo subito dichiarare che sono pienamente d'accordo con la senatrice Salvato quando dice che la necessità non rende assolutamente tutto lecito. Siamo perfettamente d'accordo su questo, però dico che la necessità ci pone di fronte ad una scelta estremamente precisa e puntuale, cioè quella tra leggi eccezionali e leggi che rappresentano una misura di repressione maggiore rispetto a quella della normativa precedentemente esistente. Se la situazione si profila in termini - come sono quelli che oggi si svolgono sotto i nostri occhi - da giustificare questa maggiore misura di repressione, non c'è dubbio che rispetto alla scelta di misure eccezionali, che oltretutto sarebbero contrarie alla logica e allo spirito dell'ordinamento costituzionale, occorre scegliere la prima strada. Si tratta di una strada che può sembrare imposta da necessità e questo sarebbe di per sè sufficiente, anche se fortemente mortificante e deludente ove non si accompagnasse ad alcune riflessioni che sono state ieri tracciate in modo particolarmente acuto e incisivo dal senatore Mazzola, che è intervenuto in discussione generale per il Gruppo della Democrazia cristiana, e ribadite in una replica di

lucidità veramente notevole dal Ministro guardasigilli stamattina. Noi abbiamo avuto la più ampia assicurazione che queste misure non vogliono essere delle «grida» manzoniane; non lo possono essere proprio in quanto non le carichiamo di alcuna attesa messianica. È chi carica provvedimenti del genere di attese messianiche che va incontro all'immancabile, naturale delusione che consegue ad ogni «grida» manzoniana.

Si tratta puramente e semplicemente di uno strumento; uno strumento, singor Presidente, onorevoli colleghi, che deve essere iscritto in un quadro più ampio e più generale.

Noi, e concludo, per tutta una serie di ragioni storiche che è agevolissimo ripercorrere e che non debbo – me ne vergognerei, signor Presidente – citare davanti alla sua dottrina, abbiamo avuto una spinta garantistica che è stata forte e che praticamente non poteva evitarsi. Oggi ci spetta non il compito di rivedere, di ritoccare il sistema delle garanzie (sono l'ultimo a parlare di una cultura garantistica pervertita o perversa), oggi ci spetta il compito di ogni democrazia che non voglia cedere al democraticismo: inventare le condizioni di efficienza nel quadro di un sistema di garanzie che non possono essere toccate.

Questo provvedimento, la cui durata mi auguro temporanea e transitoria (non immagino che esso finisca iscritto sulle tavole di bronzo della nostra Repubblica), vuole però costituire un primo passo o un passo abbastanza pronunciato nella direzione del reperimento di una condizione di efficienza, nella cornice di una garanzia e di principi generali che non possono essere posti in discussione.

E proprio la fiducia che ci viene dalla presa di posizione autorevole del vice capogruppo della Democrazia cristiana e del Ministro, stamane, ci permette di esprimere un voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge di cui stiamo discutendo con animo non lieto, ma certamente, signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, sereno. (Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti».

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonchè altre disposizioni tributarie urgenti (2988)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonchè altre disposizioni tributarie urgenti».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonchè altre disposizioni tributarie urgenti».

La relazione del senatore Favilla è già stata stampata e distribuita.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, naturalmente mi riferisco ad una questione regolamentare, una questione che viene ampiamente discussa dai colleghi del Senato, siano essi della maggioranza o della minoranza.

Il disegno di legge in esame concerne la materia fiscale ed in particolare l'INVIM e contiene una serie di norme che aggravano molto questa tassa.

La decisione sottesa al provvedimento, tuttavia, ha incidenza sul contesto della manovra economica e, come molti colleghi, anche della maggioranza, hanno fatto rilevare, nella manovra economica è compresa la rivalutazione obbligatoria dei beni di impresa.

Dunque, vi è una sommatoria della pressione dell'INVIM e di quella relativa alla rivalutazione dei beni di impresa che molti giudicano non razionale.

Penso che il Senato abbia il dovere di valutare insieme tali provvedimenti. In Commissione bilancio e in Commissione finanze e tesoro non abbiamo cominciato nemmeno a valutarli, ma già nella fase iniziale della discussione si presenta il problema della sommatoria delle norme sull'INVIM e sulla rivalutazione dei beni d'impresa.

In ragione di questa considerazione, che è di merito (ognuno si assumerà la sua responsabilità), avanzo, signor Presidente, e le chiedo di porla in votazione, una questione sospensiva, perchè l'esame del provvedimento venga rinviato, ma non per un lungo tempo. Infatti, secondo notizie che ho, le Commissioni di merito (bilancio e finanze) dovrebbero terminare almeno la discussione generale e la presa visione degli emendamenti questa settimana; sarebbe quindi opportuno che noi discutessimo su tale questione lunedì o martedì prossimo (a me va bene

23 OTTOBRE 1991

anche lunedì, perchè noi di Rifondazione comunista abbiamo programmato una permanenza a tempo pieno in questo periodo, ma mi rimetto alla cortesia dei colleghi), perchè vi possa essere una valutazione complessiva per i due provvedimenti che si sovrappongono. È una questione seria, non me la sono inventata: è su tutti i giornali e ne parlano tutti i colleghi. Procedere per settori mi sembra assolutamente sbagliato e credo che i colleghi della Commissione finanze e tesoro potrebbero confermare tutte queste mie preoccupazioni. Il Senato deve essere libero di valutare quale dei provvedimenti è preferibile e se la sommatoria sia possibile: per questo pongo formalmente, a termini di Regolamento, una questione sospensiva di rinvio a lunedì della discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la richiesta del senatore Libertini configura una questione sospensiva. Ricordo che su tale questione, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, può prendere la parola un senatore per ciascun Gruppo, per non più di dieci minuti.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo francamente che, nel momento in cui ha varato i disegni di legge finanziaria e di bilancio, il Governo abbia dimenticato di aver emesso il decretolegge di cui parliamo. Non so se il Sottosegretario presente sia in condizione di dare precisazioni su questo punto, ma mi pare evidente che la connessione oggettiva per materie determini una precisa indicazione. Se dovesse passare questo decreto, che non so neanche se sia in prima o in seconda lettura...

LIBERTINI. È in prima lettura e scade il 13 novembre.

RASTRELLI. Se dovesse per avventura essere oggi convertito in legge, si porrebbe un obiettivo impedimento ad altre norme contenute nel disegno di legge finanziaria. Si rende quindi indispensabile, per una logica dei lavori del Parlamento, in cui le Commissioni sono evidentemente organi istruttori rispetto all'Aula, la sospensione richiesta dai colleghi di Rifondazione comunista: non si tratta di un acccantonamento definitivo, ma soltanto di un rinvio ad un momento successivo, quando le Commissioni (soprattutto la Commissione finanze e tesoro, prima della Commissione bilancio) avranno avuto la possibilità di valutare l'impatto effettivo e il titolo esclusivo o alternativo di questa manovra rispetto a quella prevista dal disegno di legge finanziaria. Sosteniamo quindi la proposta avanzata dal senatore Libertini.

FAVILLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge di cui si sta trattando è stato emesso dal Governo nella piena consapevolezza della successiva approvazione del disegno di legge finanziaria. La Commissione di merito ha esaminato in sede referente il provvedimento, ben sapendo che accanto ad esso vi è il disegno di legge n. 3005, in materia fiscale, di accompagnamento al disegno di legge finanziaria. Pertanto, le valutazioni che ritiene necessarie il collega Libertini sono già state fatte.

Per la verità, la sovrapposizione di materia che egli lamenta (o, meglio, la sovrapposizione di imposizione a carico degli stessi soggetti su cui andranno a gravare alcune delle misure tributarie contenute nel disegno di legge n. 3005) è una realtà. Questo è vero; però, non mi sembra che sussistano le ragioni per accettare l'eccezione e quindi rimandare la discussione, perchè siamo in presenza di un provvedimento ben preciso che ha una sua scadenza e dei termini per essere convertito.

Esprimo parere contrario, a nome del mio Gruppo, sulla proposta di sospensiva avanzata dal senatore Libertini.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, credo che le argomentazioni del senatore Favilla servano proprio ad affermare che non possiamo proseguire l'esame del disegno di legge n. 2988. Lui stesso ci ha detto che è vero quanto è stato sostenuto dal senatore Libertini, però ci troviamo dinanzi ad un decreto-legge e quindi, dato che ha una scadenza, esso deve essere approvato, anche se in effetti c'è una sovrapposizione, si incontra con altri disegni di legge e quindi potrebbe essere in contrasto con essi (come di fatto è).

Ritorniamo allora alle considerazioni che abbiamo svolto in altre occasioni: dobbiamo ragionare in termini di pulizia legislativa. Non possiamo approvare leggi raffazzonate, leggi che poi non funzionano, leggi che poi non hanno senso. Abbiamo premura e nella premura partoriamo i gattini ciechi. Non possiamo continuare in questo modo. Invece, abbiamo bisogno di operare in termini corretti e ciò significa per noi sospendere l'esame del decreto-legge e dare alla Commissione finanze il tempo di poter elaborare e discutere il disegno di legge n. 3005, nel quale esistono connessioni con il provvedimento ora al nostro esame. In quella sede, poichè quel disegno di legge è più importante e va ad incidere sulla manovra finanziaria, si potrà ragionare meglio.

Non è un argomento valido sostenere che il Governo sapeva che doveva presentare il disegno di legge finanziaria: il Governo sa tante cose, sa e presenta tante proposte e magari all'indomani annuncia che una parte considerevole di un certo disegno di legge, un articolo importante (come sta avvenendo per il disegno di legge n. 3005), deve essere modificato. Al disegno di legge finanziaria sono stati presentati tanti emendamenti. La questione concernente l'INVIM si accavalla con

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

quella relativa ai beni di impresa. Si tratta di una serie di problemi che dobbiamo affrontare, ma non in questo modo.

È il nostro dovere di parlamentari; non si tratta di un problema di maggioranza o di opposizione. È una questione che riguarda la dignità del Parlamento, perchè il modo corretto di operare del Parlamento è un fatto di dignità. Non si tratta semplicemente di stabilire se c'è un'offesa o no, un'imposizione o no. Quando operiamo bene ciò dà più dignità e più prestigio al Parlamento e non ci fa apparire come appariamo perfino su «Il Sole-24 Ore», che ci considera come un Parlamento che non sa di che cosa discute e che finisce per accettare tutto quello che viene passato dal Governo. Il Governo è sorretto da una maggioranza; la maggioranza deve obbedire al Governo, ma c'è un limite alle cose ed è quello della pulizia legislativa.

FAVILLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, prendo la parola per un breve chiarimento, perchè non vorrei che il senatore Crocetta mi attribuisse una cosa che non ho detto. Non ho detto che c'è sovrapposizione di materia fra questo disegno di legge e il disegno di legge n. 3005: ho detto semplicemente che sugli stessi contribuenti c'è la sovrapposizione di due tributi. In altre parole, nel provvedimento in esame è previsto un tributo sull'incremento di valore degli immobili, mentre nel disegno di legge n. 3005 ne è previsto un altro sulla rivalutazione obbligatoria degli immobili. Questo secondo tributo sarà esaminato quando discuteremo il disegno di legge n. 3005, se riterremo opportuno stabilire la rivalutazione obbligatoria sui beni immobili. (Interruzione del senatore Crocetta).

Comunque, stiamo trattando dell'anticipazione dell'INVIM decennale, cioè di una materia non contenuta nel disegno di legge n. 3005.

Mi pare quindi di aver chiarito questo aspetto.

Vorrei aggiungere che questo è un provvedimento che fornisce entrate nel 1991, mentre i provvedimenti collegati con la legge finanziaria riguardano gli anni a venire. Quindi non vi è alcuna sovrapposizione temporale.

PELLEGRINO Giovanni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, il nostro Gruppo non è d'accordo sulla proposta di sospensiva – direi quasi paradossalmente – pur condividendo alcune cose che sono state dette dal senatore Rastrelli e in parte anche dal senatore Libertini.

Non vi è dubbio che le norme oggi al nostro esame costituiranno un quadro di riferimento che dovremo tener presente quando valuteremo la legge finanziaria. Però, come ha detto poc'anzi il relatore Favilla, non vi è alcuna sovrapposizione; si tratta quindi di un problema di metodo: nel valutare la legge finanziaria terremo conto dell'intero 587ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

quadro normativo vigente; e per un problema di coerenza interna ai nostri lavori dovremo anche tener conto del fatto che avremo allora votato questo provvedimento al fine di valutare, ad esempio, se vi sono norme – come osservava anche il relatore – della legge finanziaria che non determineranno un carico eccessivo su determinati soggetti, sommando i propri effetti e quelli delle norme ora al nostro esame.

Quindi, non essendovi alcuna sovrapposizione, possiamo esaminare questo provvedimento e tenerne conto quando affronteremo l'esame della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva proposta dal senatore Libertini.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Bertoldi. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

BERTOLDI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, il provvedimento al nostro esame concerne la conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299. Con tale decreto il Governo intende aumentare le entrate erariali relative al solo esercizio 1991 con una previsione di 5.014 miliardi, ottenuta quasi esclusivamente attraverso l'anticipato pagamento di un'INVIM straordinaria, cioè l'incremento di valore degli immobili di proprietà delle società – articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 – maturato nel decennio a decorrere dall'anno 1983. Infatti, in tale anno è stato utilizzato un analogo provvedimento di anticipato pagamento dell'INVIM decennale.

Il provvedimento è stato considerato dal relatore di maggioranza «un modo corretto e sistematicamente coerente» di anticipare il gettito dell'INVIM per poterlo utilizzare nel contesto della manovra complessiva relativa alla legge finanziaria 1992.

Non si può essere d'accordo. Il disegno di legge n. 2988 riguarda, per le entrate, il solo esercizio 1991, ma interessa certamente i prossimi esercizi per le rimanenti quattro rate di detrazione IRPEG e ILOR relativamente all'INVIM calcolata e pagata in un'unica soluzione nel 1991. Non è quindi propriamente legato alla manovra complessiva della legge finanziaria 1992, anche se il solo accenno ha di fatto bloccato qualsiasi presentazione di emendamenti; ma di certo, come provvedimento fiscale accidentale di un anticipo di un'imposta prevista dall'ordinamento, non sfigura affatto rispetto ad una legge finanziaria 1992 imbottita, come è, di entrate *una tantum*.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Il disegno di legge n. 2988, accidentale perchè anticipa di due anni il calcolo ed il pagamento rispetto alla scadenza naturale del 1993 dell'INVIM, lascerà due problemi. Il primo è riservato al prossimo Ministro delle finanze e sarà quello di trovare, in un complesso di provvedimenti fiscali finalmente più ordinati, entrate ordinarie per portare a regime anche questa entrata accidentale di 5.014 miliardi, non più ripetibile, o ripetibile tra dieci anni. Il secondo problema riguarderà i comuni, a cui il gettito INVIM è originariamente destinato, secondo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643. I comuni infatti vengono ora scippati della previsione di entrate molto attese, in quanto il gettito previsto diventa di esclusiva competenza dello Stato (articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 299).

Le preoccupazioni per questa sottrazione di risorse destinate ai comuni, sia pure per l'anno 1993, è giustificata perchè non si può certamente essere rassicurati sull'effettiva volontà del prossimo Governo (questo vi ha già rinunciato) di operare rapidamente per l'entrata in vigore dell'ICI, e quindi per una riparatrice autonomia impositiva da parte dei comuni. Anzi, qualche parola in merito anche nel contesto dell'INVIM il Governo dovrebbe pur dirla. Le vicissitudini dell'ICI, per le contraddizioni e mancanza di volontà del Governo di procedere a un decentramento impositivo, sono sotto gli occhi di tutti. È già stato osservato dal relatore che anticipare il pagamento dell'INVIM straordinaria decennale per aumentare le entrate erariali, è una prassi già utilizzata con provvedimento analogo, il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, e che il provvedimento odierno ricalcherebbe in gran parte le procedure precedenti. Questo non significa affatto che tale prassi corrisponda ad un metodo corretto, coerente, sistematico: anzi, il provvedimento odierno risente di una dannosa improvvisazione e di intempestività anche rispetto al provvedimento del 1983. Un confronto tra i due provvedimenti lo dimostra facilmente.

Il decreto-legge n. 55 del 1983 prevedeva infatti che la dichiarazione da parte del contribuente dovesse avvenire entro il 30 giugno 1983; il provvedimento anticipava quindi la scadenza di ben quattro mesi, dando al contribuente 120 giorni per la sola dichiarazione. La data di riferimento per determinare il valore finale da attribuire a un bene era il 1º gennaio 1983, quindi correttamente precedente al decreto-legge. Il sistema di valutazione dell'incremento era tutto sommato molto semplice, senza necessità di ricorso ad accertamenti o informazioni catastali. Vediamo invece il provvedimento odierno. Il decreto-legge n. 299 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre; la dichiarazione da parte del contribuente ed il versamento dovranno avvenire dal 1º novembre sino al 10 dicembre (articolo 1, comma 3). Il contribuente avrebbe quindi a disposizione 42 giorni non solo per la dichiarazione, ma questa volta anche per il totale versamento. Lo deve fare in novembre, se vuole avere la possibilità di detrarre IRPEG ed ILOR a novembre, almeno per la parte che è possibile quest'anno, un quinto. Il tempo massimo a disposizione è in ogni caso di 72 giorni, il che costituisce una bella differenza rispetto ai quattro mesi del 1983; i giorni forse saranno 82 se verrà approvato, come ci auguriamo, dall'Assemblea l'emendamento che sposta la data dal 10 al 20 dicembre, da noi proposto e accettato dalla Commissione.

587^a Seduta (pomerid.) Asse

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Il termine di riferimento per la determinazione del valore finale del bene è addirittura posteriore alla data del decreto, è il 31 ottobre, secondo quanto stabilisce il comma 1 dell'articolo 1. Questo è tanto più sconcertante perchè i valori di riferimento non sono più le rendite catastali conosciute, che ora si ammettono superate, ma le nuove tariffe derivanti dalla revisione generale degli estimi disposta con decreto ministeriale del 20 gennaio 1990, anticipate eccezionalmente dalla loro entrata in vigore, prevista al 1° gennaio 1992, al 1° ottobre 1991 e pubblicate purtroppo – purtroppo per tutti! – solo in questo giorno, il 1° ottobre 1991.

La revisione degli estimi disposta con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1990, oltre che da provvedimenti precedenti, avrebbe dovuto consentire già dal 1° gennaio del 1991 di utilizzare i nuovi valori di estimo per l'ICI nell'ambito dell'autonomia impositiva dei comuni. Gli stop and go del Governo, questa incertezza nei riguardi dell'ICI, hanno ulteriormente protratto i termini per l'utilizzo delle nuove tariffe e i relativi valori corrispondenti per gli immobili. Quello che è più grave è che anche il catasto, evidentemente in preda alle sue storiche difficoltà, ha ritardato la loro emissione e forse anche la loro determinazione più precisa, come sembrano dimostrare le troppo grandi differenze fra le tariffe delle varie città italiane anticipate dal decreto del primo ottobre 1991.

Questa prima e unica revisione degli estimi dell'impianto del catasto nel lontano 1939 (secondo quanto stabilito dalla legge, avremmo dovuto invece avere una revisione degli estimi ogni 10 anni ed una revisione dei classamenti ogni 10 anni), ha cambiato sostanzialmente l'impostazione precedente, che derivava le tariffe catastali dal reddito medio ordinario ritraibile dal bene. Il riferimento per le tariffe revisionate è ora al valore venale medio della singola unità immobiliare: rappresenta sicuramente un progresso verso una certezza dei riferimenti, perchè le tariffe precedenti, aggiornate attraverso i coefficienti, non avevano più alcun riferimento serio al valore reale del bene.

Con il nuovo sistema sono stati introdotti anche fattori prima sconosciuti: la valutazione per metro quadrato di superficie (anche se poi viene ridotta ugualmente a vano, come in precedenza), la valutazione per campione in zona omogenea dal punto di vista urbanistico e di sviluppo (e non per zona censuaria, ormai priva di significato, anche se nominalmente viene continuamente utilizzata) ed altro ancora.

La revisione però non ha potuto tenere conto di fattori determinanti agli effetti della valutazione del valore di mercato di immobile: la posizione e l'appetibilità dell'immobile, la normativa del piano regolatore, le caratteristiche costruttive, la vetustà, la fatiscenza dell'immobile, i vincoli urbanistici, i vincoli monumentali e storici, i vincoli locativi di ogni genere. Molti di questi fattori non potevano essere considerati dal catasto nell'ambito della revisione degli estimi, maalcuni di essi avrebbero dovuto essere previsti da un provvedimento meno improvvisato di questo.

È infatti fuori discussione che per il valore di mercato di un immobile (e, in questo caso, il valore finale al 31 ottobre del 1991 dell'immobile) non è indifferente se il bene è immediatamente disponibile o meno. La differenza di prezzo in questo mercato (e non in un

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

mercato fittizio) è enorme, è del 30 per cento. E non è affatto indifferente se tale bene sia stato o sia affittato ad equo canone, perchè in tal caso la differenza di valore per la ridotta capitalizzazione avvenuta nei 10 anni rispetto ad una rendita media sarebbe notevolissima.

Un provvedimento più meditato avrebbe potuto tener conto di questi e di altri fattori prima ricordati.

D'altro canto il processo di revisione degli estimi non è ancora completato, per una parte importante ed essenziale: dovrà essere eseguito a cura del catasto il classamento, cioè l'attribuzione di ogni singola unità immobiliare di una determinata categoria alla classe di redditività e quindi di valore che compete a quella unità immobiliare. Oggi ogni singola unità immobiliare è rimasta nella classe fissata al momento della impostazione del catasto; le difformità sono rilevantissime.

Il classamento è un lavoro complesso e lungo; che dovrebbe essere ultimato nel 1993 per entrare a regime solo nel 1995 per i 36,5 milioni di unità immobiliari del catasto urbano ed anche per il 3,5 milioni di unità immobiliari con capacità di reddito provenienti dal catasto rurale. Fino ad allora dobbiamo sapere che non vi è sicurezza di corrispondenza tra tariffa/valore di estimo attribuiti all'immobile e l'appartenenza dell'immobile a quella classe a cui corrisponde quella tariffa/valore.

Le conseguenze punitive per il contribuente possono essere modeste quando la tariffa serve a determinare il pagamento dell'imposta di un anno, di due anni fino ad arrivare al classamento, ma divengono assai consistenti quando la tariffa determina il valore finale del bene, perchè allora c'è un accumulo della differenza. È questa la conseguenza del ritardo e dell'abbandono in cui Governi lontani e vicini nel tempo hanno lasciato lo strumento del catasto, ed anche questo aggrava l'improvvisazione del provvedimento in discussione.

Che quest'ultimo non sia sufficientemente meditato e sostenuto da strumenti tecnici precisi lo scrive anche il relatore nella sua relazione: «Il prevedibile ricorso ampio agli estimi catastali revisionati imporrebbe che tali valori risultassero corretti e approssimati al valore di mercato, con perfetta omogeneità su tutto il territorio nazionale». Questa osservazione ripete nostri rilievi fatti al Governo in sede di Commissione, ma rimasti senza risposta.

Da tempo abbiamo infatti osservato, pur conoscendo i soli valori medi, che ci sembrava troppo ampio ed eccessivo il ventaglio delle differenze degli estimi, tanto diversi da città a città. Analoga osservazione era stata fatta anche all'interno della 5° Commissione già un anno fa. C'era stato assicurato che la Commissione censuaria centrale avrebbe provveduto ad una armonizzazione oltre che ad una verifica. Nessuna risposta è stata data, tuttavia, in questa occasione in Commissione ed i risultati in ogni caso non sono affatto rassicuranti.

Ho di fronte la tabella delle tariffe provvisorie più rappresentative. Per un appartamento di civile abitazione (A 2) di 100 metri quadrati, si passa da 465 mila lire ad Aosta, a 155 mila lire a Palermo, a 525 mila lire a Bologna, a 345 mila lire a Milano. Si tratta di differenze troppo grandi ed evidenti perchè non vi sia qualcosa da rivedere.

587^a Seduta (pomerid.) Assemblea - Resoconto stenografico

23 OTTOBRE 1991

L'impressione dei risultati ora definiti è che le differenze così rilevanti da città a città siano dovute a diversi criteri utilizzati dalle diverse commissioni censuarie provinciali e quindi all'assenza di un criterio generale omogeneo. È questa una delle contraddizioni che ci portiamo dietro e portiamo all'interno di questo provvedimento.

Si tratta di difformità tecnicamente inaccettabili poichè potranno innescare un rilevantissimo contenzioso.

Anche il catasto, richiamato con decreto a fornire le tariffe per ogni comune, sembra abbia dovuto ricorrere a qualche improvvisazione. Il comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede un moltiplicatore pari a 50 per le cosiddette unità immobiliari classificate nel gruppo D, D/8 in particolare. La categoria D rappresenta opifici, fabbricati costruiti per attività industriali e commerciali. Si tratta di immobili per loro natura assoggettati a stima diretta, con valutazione caso per caso. Per tale categoria il tasso di produttività dovrebbe essere fissato al 3 per cento e quindi si dovrebbe prevedere un moltiplicatore pari al 3,3333 periodico, arrotondato al 3,34.

La giustificazione del catasto, che una volta stabilito il valore caso per caso per gli immobili di categoria D si è verificato *a posteriori* che il moltiplicatore 50 è il più idoneo per far risalire la tariffa al valore del bene, decidendo quindi *a posteriori* che il tasso di produttività non è più il 3 per cento, ma il 2 per cento, è una giustificazione tecnicamente inaccettabile.

Non sembra questa la sola difficoltà del presente provvedimento, dovuta alla sua improvvisazione. Proprio per gli immobili di categoria D, (opifici, edifici industriali, commerciali) assoggettati a stima diretta, con necessità di sopralluogo specifico – perchè questo stabilisce la legge – i valori degli estimi devono essere comunicati direttamente all'interessato e al singolo proprietario. Si tratta evidentemente di una procedura lunga, che risulta assai arretrata nel suo completamento e nella sua esecuzione. Ciò sembra rendere poco probabile, signor Sottosegretario, il rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, almeno per quanto riguarda questa categoria di immobili.

Mi accorgo che ho consumato troppo tempo, ma ci sono alcune altre osservazioni che vorrei svolgere sul comma 10 dell'articolo 1 che sopprime l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge n. 392 (equo canone). Il Sottosegretario avrebbe potuto degnarmi di una risposta, visto che proprio su tale questione c'è, da un anno, una mia interrogazione.

Non mi sembra che una revisione degli estimi possa essere considerata una riforma del catasto perchè questo recita l'ultimo comma dell'articolo 12. La soppressione (per dirla molto rapidamente) introduce unicamente una nuova confusione nella disciplina. Sopprimere questo comma vuol dire forse che si utilizzerà un altro meccanismo per calcolare l'equo canone, come sostiene l'associazione dei proprietari di casa? Io spero di no, spero che un chiarimento ci possa venire già in quest'Aula.

Completo le mie osservazioni: la previsione di gettito del provvedimento per quanto riguarda la sola INVIM, è di circa 5.000 miliardi al netto delle spese incrementative. La relazione tecnica e la proiezione allegata sostengono una previsione a mio giudizio adeguata e forse

prudente. L'entrata effettiva (è ciò che ci interessa) per il 1991 sarà però sicuramente ridimensionata, diminuita almeno di un decimo per le detrazioni IRPEG e ILOR che costituiscono complessivamente il 46,38 per cento, che le società potranno fare per una quota di un quinto, già con l'acconto di novembre. Lo stesso ragioniere generale osserva che il testo del decreto: «non contiene alcuna norma che salvaguardi l'acquisizione dell'intero gettito». Questa previsione, adeguata e prudente, rischia però di essere sommersa oltre che da questa detrazione, da un contenzioso facilmente innescabile per la poca tempestività e l'improvvisazione del provvedimento.

Tutto questo lascerà incertezze e contraddizioni non facilmente risolvibili. Il relatore stesso ha espresso la sua preoccupazione che io condivido. Posso distinguere alcune categorie di motivazioni: innanzitutto, la differenza e quindi l'incremento tra valore iniziale determinato automaticamente per acquisti recenti, prima del 31 dicembre 1991, e il valore finale con riferimento ai nuovi estimi è enorme; in secondo luogo, in mancanza di un nuovo e corretto classamento, la difformità di tariffa della singola unità immobiliare, da cui discende il valore finale di confronto può essere rilevante, oltre ad essere troppo grande la differenza delle tariffe di estimo tra le varie città. Occorre vedere che cosa è successo. Poi, ancora è molto ingente la differenza del valore reale di mercato tra unità immobiliari immediatamente disponibili e quelle vincolate da un affitto.

Va detto subito chiaramente che tali contraddizioni sono conseguenza diretta della trascuratezza e dei ritardi che il Governo ha fatto subire allo strumento catasto. Forse il contribuente finora ha utilizzato questa trascuratezza: il paese ha perduto risorse e gettito perchè non sono stati aggiornati nè rivisti gli estimi dell'insieme del patrimonio immobiliare italiano: con questa revisione siamo passati da 1.700. 000 miliardi a 3.500.000 miliardi di valore complessivo degli immobili, pur rimanendo al di sotto del valore reale. Sono queste ragioni che rafforzano le nostre riserve e credo siano meritevoli di meditazione anche all'interno di quest'Aula.

Queste sono quindi le nostre riserve sul provvedimento emanato con decreto-legge dal Governo. Attenderemo le osservazioni preoccupate che ho già sentito fare dal relatore; ma anche in quest'Aula credo che alcuni chiarimenti e precisazioni sulle osservazioni fatte sarà indispensabile averli anche dal Governo. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento, come è noto, rientra nel completamento della manovra del 1991 in relazione all'insufficienza del gettito derivante dalla rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa e va inquadrato negli sforzi di compensare in un ambito simile, anzi, se mi è consentito, all'interno dello stesso ambito, quel mancato gettito appunto facendo emergere una capacità contributiva potenziale, che è quella relativa all'INVIM decennale sui beni non strumentali delle imprese.

587° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 OTTOBRE 1991

In un primo tempo, in relazione a questi immobili non strumentali, si era anche pensato alla rivalutazione obbligatoria, la quale peraltro avrebbe comportato grosse difficoltà, sia per la disuguaglianza di trattamento tra immobili strumentali e immobili non strumentali sia in relazione al fatto che sarebbe stato intimamente contraddittorio prevedere l'obbligatorietà della rivalutazione degli immobili e vincolare gli immobili medesimi a non essere venduti: in tal modo gli sarebbe negato – con quella che si può chiamare mano sinistra – la capacità contributiva che si voleva far emergere con la mano destra, incidendo sul requisito della spendibilità che in questo caso evidentemente è fondamentale, trattandosi di imposta sul reddito, sebbene sotto forma di incremento patrimoniale.

Nel passaggio da quella misura a questa vi è allora un importantissimo miglioramento concettuale. Qui siamo di fronte ad un'imposta sull'incremento di valore decennale la quale per sua natura non comporta il requisito della spendibilità, trattandosi di imposta di carattere patrimoniale, e che, dal punto di vista delle imprese, viene fronteggiata mediante accumulo di riserve di anno in anno, in relazione alla maturazione del valore.

Il senatore Bertoldi, peraltro, nella sua – mi sia consentita l'espressione – dotta esposizione critica appena svolta, ha messo in luce alcuni elementi discutibili, alcuni dubbi relativi a certe sperequazioni che sarebbero determinate dal provvedimento per il fatto che il valore finale del bene è stabilito con un metro diverso da quello utilizzato per misurare il valore iniziale. In un celebre saggio sulla teoria della moneta l'abate Galliani esemplifica il concetto di rivalutazione monetaria: se un re – scrive – ad un certo punto prende un metro e dopo aver misurato un metro dichiara che la nuova misura consta di 50 centimetri, si determina improvvisamente una differenza di valore – ogni oggetto possa da un metro a due metri oltrechè da 50 centimetri a un metro – il che peraltro è puramente apparente.

È quello che si fa qui: per il valore finale si fa ricorso ad una valutazione catastale molto verosimile, mentre per il valore iniziale si ricorre ad una valutazione catastale che, per allora, era molto minore del vero.

Quindi da una parte vi è un metro di un metro, dall'altra un metro di 50 centimetri: ne scaturiscono delle differenze di valore che dipendono dal metro e non dalla realtà.

Questo insieme gravoso di problemi, che poteva rendere incostituzionale il tributo, sotto un certo profilo risulta superato da una norma che credo non sia stata voluta esattamente in questa direzione dal legislatore e che rappresenta una sua *felix culpa* di carattere correttivo. Si tratta di una norma che il senatore Bertoldi poco fa ha criticato in confronto al provvedimento del 1983, che egli al contrario ha lodato. Ebbi l'onore di presentare io quel provvedimento, come Ministro delle finanze, e quindi lo ringrazio: mi fa piacere che, sia pure tardivamente (e non più dal Partito comunista, ma dal Partito democratico della sinistra) venga l'elogio di un provvedimento che allora invece fu molto criticato. Non vi era in quel provvedimento l'attuale «difetto» che il termine dell'obbligo di pagamento del tributo, che nello stesso tempo è preso a riferimento per la determinazione del valore del tributo, è

postergato rispetto al decreto-legge ed è il 31 ottobre, mentre il termine iniziale è parecchio precedente. La disposizione del comma 1 non si applica invero per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989: a causa di questa disposizione, che può sembrare bizzarra ed in un certo senso lo è (la spiegazione almeno per il termine postergato corrisponde all'esigenza di collegarla al nuovo catasto), in ogni caso è possibile un sotterfugio, che in altri casi si potrebbe considerare disonesto ma che in questo caso determina la perequazione tributaria, mediante l'elusione di un'imposta che può avere effetti perversi.

Infatti, è possibile effettuare adesso delle trasformazioni societarie dando vita a soggetti giuridici i quali, avendo acquistato gli immobili successivamente al 31 dicembre 1989, siano esenti dal tributo in esame, il quale si applica in relazione al 31 ottobre 1981. È chiaro peraltro che questi soggetti, effettuando tali operazioni, sono sottoposti alla tassazione sul reddito nella quale emerge la loro plusvalenza. Tale plusvalenza non si accerta quindi col meccanismo catastale ma con un riferimento al valore reale del bene. Essendo l'aliquota intorno al 50 per cento, si ha così una tassazione dell'incremento di valore che ha un effetto per così dire riparatorio rispetto all'elusione del tributo sull'incremento di valore di cui stiamo parlando. È presumibile quindi che, se molti seguiranno questa via, emergente da un'attenta riflessione, vi sarà un minor gettito in questa imposta compensato peraltro da un maggior gettito nell'imposta sul reddito delle imprese e nell'imposta locale sui redditi.

Alcuni degli inconvenienti notevoli acutamente messi in luce dal senatore Bertoldi, anche con riguardo al classamento oltre che al sistema degli estimi, possono venire corretti dal contribuente mediante comportamenti di elusione compensativa e pereguativa: è paradossale. ma qualche volta l'elusione del tributo scegliendo una tassazione meno gravosa, può servire a determinare una perequazione all'interno del sistema tributario dato, che è fatto di molteplici imposte, proprio perchè esiste anche un sistema di accertamento diverso da quello posto in essere con questa imposta. Ci si deve associare - però naturalmente non serve molto – alla deprecazione del fatto che queste rivalutazioni di estimi sono avvenute adesso e non in passato; le cose si sarebbero potute presentare in un modo diverso. Quindi bisogna dire che non è colpa dell'attuale Ministro delle finanze, bensì dell'inerzia dei suoi precedenti colleghi, se oggi siamo di fronte ad una rivalutazione certamente giustificata - come riconosce il senatore Bertoldi, che è un esperto - pur dando luogo, per il valore finale e non per quello iniziale, ai risultati paradossali di cui si è parlato poco fa.

Un altro tema che il senatore Bertoldi ha toccato è quello degli immobili per i quali vi è ancora l'equo canone. Noi consideriamo con molta preoccupazione questo tema – e vorrei sottolinearlo – in relazione alla futura imposta locale sugli immobili. Questa, essendo un'imposta sul reddito permanente, evidentemente per immobili che fossero ancora a equo canone o comunque con un regime di fitti vincolati, non è equa: ci sono infatti in tal modo vincoli di vario genere, tali da non garantire il reddito medio. Il meccanismo catastale si riferisce al valore medio e nei casi in cui un vincolo pubblicistico impedisce di arrivare al valore medio come quello dell'equo canone il legislatore distrugge con

la mano sinistra quell'imponibile che egli pretenderebbe di sollecitare con la mano destra. È noto che l'imposta sul valore medio mira ad indurre il contribuente a valorizzare il suo bene arrivando al valore medio ma, se il contribuente è vincolato, l'imposta sul valore medio diventa non giusta. Pertanto riteniamo che in quella sede, ovviamente anche in relazione alle ripercussioni che si possono avere per l'imposta personale sul reddito e per l'imposta sulle società, bisognerà apportare un serio correttivo a questo riguardo. Non ci sembra, tuttavia, che il correttivo sia essenziale in questa sede perchè, dopo tutto, dal punto di vista degli immobili appartenenti alle imprese, sia pure non strumentali e quindi dati in locazione, vale una prospettiva di valore a lungo termine. Ciò riguarda specialmente le imprese che tengono questi immobili nelle loro riserve matematiche, come le compagnie di assicurazione, o in altre specie di riserve.

In tale valore a lungo termine l'equo canone è un fenomeno caduco: tutti sappiamo che prima o poi, come è caduto il muro di Berlino, cadrà pure l'equo canone, per consunzione. Di conseguenza quei valori che in questo momento probabilmente non si appalesano in caso di alienazione dell'immobile in realtà sussistono e normalmente il contribuente è in grado di aspettare a sufficienza per farli emergere.

D'altronde gli immobili ad equo canone, per il fatto stesso di essere ad equo canone, si trovano nelle città maggiori, nei luoghi cioè in cui vi è una tensione abitativa maggiore. Infatti l'equo canone fu costruito come canone iniquo senza badare al vero valore del bene ma alle esigenze degli inquilini. Tuttavia tali immobili, proprio a causa delle trasformazioni delle nostre città, sempre più passano a destinazione terziaria (uffici, negozi, eccetera) trasformandosi in immobili di altra qualità dalla destinazione magari popolare che avevano in precedenza. La conseguenza è che nel tempo tali immobili avranno sicuramente incrementi di valore superiore agli altri immobili.

Per questa parte, quindi, si raccomanda di tenere presente che l'imposta sul reddito che si paga ogni anno ha bisogno di un correttivo per l'equo canone. Esso riguarda le famiglie comuni (faccio l'esempio di una vedova che possiede un immobile dato in locazione la cui rendita serve ad integrare la sua modesta pensione) ma anche le imprese. Ma tale aspetto relativo al futuro dell'imposta sul reddito non vale qui.

Infine, posto che il Ministro delle finanze lo ritenga possibile, possiamo senz'altro concordare con la proposta che è stata avanzata in Commissione – e mi pare sia stata approvata – di postergare il termine di versamento del tributo, fermo restando che gli altri termini rimangono invariati. È vero infatti che la dilazione del pagamento di questo tributo (se si può usare la parola «dilazione» in un caso del genere) è molto piccola e che siamo proprio nel periodo dell'autotassazione, del pagamento dell'imposta per la salute, del pagamento da parte delle imprese delle tredicesime mensilità. Si addensa in altre parole, una serie di oneri finanziari non indifferente. D'altronde non vale l'argomento – e qui termino – che tutto questo onere INVIM dovesse essere previsto e fosse stato messo a riserva. Questa infatti in parte si configura come una sopravvenienza passiva, in quanto per alcuni immobili, per i quali le valutazioni finali risultano maggiori e per i quali non si vorrà

Assemblea - Resoconto stenografico

23 OTTOBRE 1991

ricorrere all'espediente che ho descritto, il tributo INVIM sarà evidentemente maggiore di quello messo a riserva. Di conseguenza c'è un problema di liquidità che va considerato.

Pertanto il Gruppo socialista si associa a questa proposta ove il Ministro delle finanze – che sollecitiamo in tal senso – ritenga possibile accoglierla, ritenendo tra l'altro che dal punto di vista del gettito entro il 1991 non vi è nessuna differenza. Ovviamente, vi è una certa differenza per quanto riguarda gli incassi dello Stato, ma questa è la contropartita del fatto che il contribuente ottiene un respiro nel pagare un tributo.

Quindi, esprimiamo il nostro giudizio favorevole su questa imposta, pur concordando con alcune delle osservazioni critiche che sono state manifestate. Siamo quindi a favore della sollecita approvazione di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 299 del 1991. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, non ho molte cose da aggiungere anche perchè le preoccupazioni che già io espressi sia in Commissione, sia nella relazione, non hanno fatto altro che anticipare le perplessità o la contrarietà dichiarate dagli intervenuti.

D'altra parte, ci rendiamo tutti conto che vi è assoluta necessità di ampliare il gettito e di ricoprire le minori entrate tributarie che si sono verificate nel corso dell'anno 1991.

Siamo di fronte ad un'imposta che è prevista dall'ordinamento e che viene soltanto anticipata; tuttavia, essa ha il carattere dell'imposta patrimoniale, perchè colpisce il bene che rimane in proprietà dello stesso soggetto non nel momento in cui viene alienato e determina il realizzo di un ricavo e di una plusvalenza. Quindi, essa ha il carattere di un'imposta patrimoniale e, come tutte le imposte patrimoniali, non può essere ben vista. Queste sono le ragioni fondamentali delle nostre perplessità.

È inutile che risponda anche ai rilievi e alle osservazioni che hanno fatto il senatore Bertoldi prima e il senatore Forte poi, perchè di ciò abbiamo parlato a lungo in Commissione e già se ne è fatto cenno nella relazione.

Vorrei soltanto aggiungere che la preoccupazione principale è basata sul fatto che il decreto legge fa riferimento – per le valutazioni – ai nuovi estimi catastali. Si tratta di un problema sul quale ritorneremo anche nel discutere il disegno di legge n. 3005. I nuovi estimi non sono ancora noti o, per lo meno, si conoscono soltanto nei loro valori medi. Inoltre, essi possono dar luogo ad un incremento di valore dei beni immobili alquanto elevato, ma ciò è dovuto in prevalenza alla svalutazione monetaria ed anche al metodo di calcolo. Infatti, i valori iniziali risultano molto bassi perchè derivano da applicazioni meccaniche; invece i valori finali enormemente alti, perchè corrispondono ai valori correnti.

Il valore corrente è poi contemperato – secondo le disposizioni del comma 8 – dalla garanzia che, se il contribuente indica un valore finale

Assemblea - Resoconto stenografico

23 Ottobre 1991

del bene almeno uguale ai nuovi estimi catastali, non sarà possibile la rettifica dei valori da parte degli uffici; ma anche così il valore rimane alquanto alto.

Avremmo anche voluto concedere una dilazione maggiore ai soggetti che dovranno corrispondere l'imposta, perchè ci rendiamo conto della ristrettezza dei tempi e che tale scadenza coincide con un periodo in cui scadono altri tributi ed altri oneri. Ma poichè il Governo vuole che questa entrata si realizzi nel corso del 1991, abbiamo potuto fissare una dilazione massima fino al 20 dicembre.

Abbiamo apportato in Commissione alcuni altri correttivi e ci auguriamo che in questo modo il provvedimento risulti migliore e meno gravoso per il contribuente. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, colleghi, voglio solo dire che, in relazione agli interventi del senatore Bertoldi, del senatore Forte e del relatore Favilla, le questioni sollevate sono molto importanti, però ne abbiamo già discusso approfonditamente in sede di Commissione: a quella discussione vorrei riferirmi, perchè ho già risposto allora, quindi non replicherei più. Evidentemente, per le altre questioni per cui c'è ritardo, mi farò premura, perchè il Governo possa rispondere nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente.

DIONISI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accolti dalla Commissione di merito, ribadisce la propria contrarietà per gli emendamenti 1.1 e 2.1, mentre dichiara di non avere nulla da osservare sui restanti due (1.2 e 1.3), confermando per quest'ultimo che esso vale a superare la contrarietà espressa sul punto in relazione al testo del decreto».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti pervenuti, dichiara di non avere nulla da osservare, per quanto di competenza, ad eccezione dell'emendamento 1.4, su cui il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria delle minori entrate, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avete ascoltato, per effetto del parere espresso dalla 5ª Commissione, potrebbe rendersi necessario nel corso della seduta procedere a votazioni qualificate mediante procedimento elettronico. In conseguenza, decorre da questo momento il termine dal preventivo preavviso prescritto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

587° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonchè altre disposizioni tributarie urgenti.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1989, n. 112, 29 maggio 1989, n. 200, 28 luglio 1989, n. 266, 25 settembre 1989, n. 330, e 25 novembre 1989, n. 383. Restano altresì salvi gli effetti del differimento al 16 ottobre 1989, disposto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 330 del 1989, dei termini già differiti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

- 1. Per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, si applica, ancorchè non sia decorso il decennio, sull'incremento di valore verificatosi dalla data di acquisto determinata ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, ovvero da quella di riferimento dell'ultima tassazione per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre 1991.
- 2. La disposizione del comma 1 non si applica per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989 e per quelli per i quali il precedente decennio si è compiuto tra il 1° gennaio 1990 e il 30 giugno 1991. La stessa disposizione non si applica, altresì, per gli immobili esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto n. 643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati alle lettere c), e), f) e g) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto n. 643 del 1972 la durata minima della destinazione, richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo per usufruire della esenzione, è computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a base per la determinazione dell'incremento di valore e, per i fabbricati indicati alla lettera d), primo periodo, del secondo comma del predetto articolo 25 l'esenzione compete se le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore e sussistono al 31 ottobre 1991.

587^a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

- 3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'articolo 4 del decreto n. 643 del 1972 devono, dal 1º novembre al 10 dicembre 1991, presentare la dichiarazione prevista dal sesto comma dell'articolo 18 del predetto decreto, determinare l'imposta dovuta con le aliquote massime previste dall'articolo 15 dello stesso decreto ed effettuare in unica soluzione il relativo versamento diretto al concessionario del Servizio centrale della riscossione. Alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto del calcolo di determinazione dell'imposta, con indicazione degli estremi del versamento; nel caso di dichiarazioni relative a più immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il versamento può essere effettuato cumulativamente per l'imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immobile e risultante da ciascun prospetto di calcolo. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.
- 4. L'ufficio del registro, salvo l'esercizio del potere di accertamento, verifica i versamenti eseguiti, liquida l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare dell'imposta liquidata dall'ufficio è diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l'ufficio emette avviso di liquidazione che è notificato al contribuente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- 5. Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta la soprattassa si applica in misura pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento viene eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza.
- 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esecuzione del versamento di cui al comma 3. Il pagamento del compenso ai concessionari è a carico dello Stato.
- 7. Non si applicano le disposizioni di sospensione dei versamenti dei tributi previste da provvedimenti adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento a specifiche parti del territorio nazionale.
- 8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non è sottoposto a rettifica se è dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento, per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a cinquanta, per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1º gennaio 1992 indicato nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è anticipato al 1º ottobre 1991.

- 9. Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo è di esclusiva spettanza dello Stato.
- 10. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è soppresso.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è sostituita dalla seguente:

d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali che risultino strumentali in base ai criteri stabiliti dall'articolo 40, secondo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei confronti delle società che esercitano in prevalenza attività di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione finanziaria».

1.4 IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l'esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera d) compete anche se l'attività di locazione finanziaria non è esclusiva ma prevalente».

1.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La disposizione del comma 1 non si applica alle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale o attuativo a vincoli

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilità».

1.5

Triglia, Leonardi

Al comma 3, sostituire le parole: «al 10 dicembre» con le altre: «al 20 dicembre».

1.2

LA COMMISSIONE

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991».

1.3

LA COMMISSIONE

Al comma 8, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per la rettifica del valore finale delle unità immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone si ha riferimento al valore locativo determinato tenendo conto del regime di cui all'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1.6

IL RELATORE

In via subordinata all'emendamento 1.6, al comma 8, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per la rettifica del valore finale delle unità immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone si ha riferimento al valore locativo determinato moltiplicando per 26 il canone annuale riscosso».

1.7

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, esso si riproponeva di individuare un unico criterio di definizione dei beni strumentali delle aziende che svolgono attività economica tra tutti i testi di carattere fiscale. L'articolo 35-bis della legge n. 154 ha stabilito una sostanziale uniformità del concetto di strumentalità degli immobili valido per tutte le norme fiscali, fatta eccezione per l'INVIM, disciplinata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 643. L'emendamento si riproponeva di dare la stessa modalità di individuazione dei beni strumentali. Senonchè la 5° Commissione ha dato parere contrario, perchè ciò produce una perdita di gettito, in quanto esistono beni strumentali che sono utilizzati dalle imprese, ma appartengono a terzi e sono usati con

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

un contratto di locazione e perciò sarebbero soggetti ad INVIM, oggi. Di fronte a questo parere contrario, trasformo il mio emendamento nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2988, impegna il Governo ad adoperarsi affinchè sia attuata una disciplina coerente e coordinata fra le diverse leggi di carattere fiscale in relazione al concetto di beni strumentali per l'attività di impresa».

9.2988.1 IL RELATORE

Si tratta di un invito al Governo a disciplinare in maniera più coordinata tra le diverse leggi il problema dei beni strumentali per l'impresa, in modo da conseguire una unicità di indirizzo tra le diverse norme fiscali.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, esaminato ed approvato dalla Commissione, si ritiene che i beni dati in locazione finanziaria, in *leasing*, non possono apportare un incremento di valore per la società locatrice, dato che è già stabilito il prezzo di riscatto, e quindi l'eventuale beneficio va al locatario e non alla società di *leasing*. Per questa ragione si propone la esenzione per la società che concede beni in locazione finanziaria.

L'emendamento 1.2 si illustra da sè e ad esso si è già fatto riferimento in precedenti interventi: viene spostata al 20 dicembre la data per i versamenti e le dichiarazioni ai fini dell'INVIM.

Con l'emendamento 1.3 si determina un diverso finanziamento della spesa necessaria per la riscossione.

Gli emendamenti 1.6 e 1.7, di contenuto analogo, propongono un criterio di determinazione del valore finale delle unità immobiliari locate ad equo canone in base al valore locativo. D'altronde, se lo Stato impone un affitto calcolato su un determinato valore locativo, è anche logico e conseguente che quel valore imposto venga anche considerato ad altri fini e perciò anche per la determinazione dell'incremento di valore.

L'emendamento 2.1 – del quale anticipo l'illustrazione – riguarda una modifica di scarso rilievo, ma che tiene conto del caso di coloro i quali non presentarono la dichiarazione dei redditi avendo un reddito inferiore al minimo stabilito dalla legge, ma che lo avrebbero superato con i redditi di carattere immobiliare contenuti nella dichiarazione integrativa, presentata per la cosiddetta sanatoria immobiliare. Si vuole evitare che ad essi vengano applicate le sanzioni amministrative per il motivo che hanno compiuto un atto previsto dalla legge quale sanatoria.

TRIGLIA. Signor Presidente, il provvedimento 1.5 tiene conto di alcune aree che sono assoggettate ad espropri o hanno già questo vincolo. Altro provvedimento prevede una tassazione speciale sulle aree che sono state espropriate, per cui il proprietario dovrà pagare una nuova imposta: pare quindi opportuno non far gravare due volte la stessa imposizione sui proprietari di dette aree.

Colgo l'occasione per illustrare anche l'emendamento 4.0.1, di cui sono firmatario insieme al collega Cappelli. L'INVIM è un'imposta di competenza dei comuni, ma in questo caso l'INVIM straordinaria decennale, qui anticipata, è fatta propria dall'erario: viene così a mancare un gettito – per altro previsto tra due anni – ai comuni stessi. Già otto anni fa i comuni persero questa INVIM straordinaria. È parso perciò opportuno

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

inserire in questo provvedimento collegato con la finanza comunale un incremento di tasse che tiene conto della svalutazione intercorsa in questi anni di due modeste imposte gestite dai comuni.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 1.5.

FAVILLA, relatore. Ritengo che l'emendamento 1.5 abbia una sua utilità soltanto ai fini dell'imposta sul reddito dominicale. I beni edificabili, per quanto concerne l'INVIM, non sarebbero assoggettati, parlando lo stesso emendamento di «inedificabilità».

Tuttavia, concordando con l'oggetto dell'emendamento, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.5; diversamente il parere del Governo sarà contrario.

Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.3.

Gli emendamenti 1.6 e 1.7 paiono avere simile contenuto. Pertanto il Governo invita il relatore ad accogliere il seguente testo migliorativo, nel qual caso il parere sarebbe favorevole: «Per le unità immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone per almeno la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta di cui al comma 1 è ridotta all'80 per cento». Tale formulazione è migliorativa rispetto a quella degli emendamenti 1.6 e 1.7, facendo superare l'eventuale perdita di gettito che questi ultimi potevano comportare.

Per quanto concerne l'emendamento 2.1, qualora esso non venga ritirato, il parere del Governo è contrario.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accoglie la proposta del Governo?

FAVILLA, *relatore*. Sì, signor Presidente. Ritiro l'emendamento 1.7 e riformulo l'emendamento 1.6 nel senso suggerito dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Senatore Triglia, accoglie l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 1.5?

TRIGLIA. Manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dai senatori Triglia e Leonardi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

PRESIDENTE. Poichè gli emendamenti 1.6 e 1.7 sono stati riformulati in un unico emendamento dal relatore, invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo pervenuto alla Presidenza.

DIONISI, segretario:

Dopo il comma 8 inserire il seguente comma 8-bis:

«Per le unità immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone per almeno la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta di cui al comma 1 è ridotta all'80 per cento».

1.6 (nuovo testo)

IL RELATORE

FAVILLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, preciso che l'emendamento 1.6 (nuovo testo) dovrebbe essere collocato come comma 8-bis dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6 nel nuovo testo.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, votiamo l'emendamento 1.6, nel nuovo testo, però osserviamo che – forse siamo ancora in tempo a far modificare la proposta del relatore – per una certa uniformità di indicazioni rispetto a decisioni del Ministro delle finanze per quel che

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

riguarda la tassazione sulla base dei nuovi estimi catastali (che prevede per gli immobili affittati ad equo canone la riduzione del 25 per cento), converrebbe uniformare anche in questo caso e ridurre l'imposta di cui al punto 1 non all'80 bensì al 75 per cento, perchè sembrerebbe poco chiaro il fatto che da una parte si prevede una riduzione del 25 per cento e, per il vincolo dell'equo canone da un'altra, una riduzione del 20 per cento. Con questa osservazione, votiamo a favore dell'emendamento.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, se non ci fossero problemi accetterei la richiesta proponendo questa modifica, cioè ridurre al 75 anzichè all'80 per cento l'imposta di cui al punto 1.

PRESIDENTE. In questo caso, onorevole relatore, devo avvertire lei e l'Assemblea che si dovrebbe trasmettere l'emendamento così riformulato alla 5ª Commissione per il parere.

FAVILLA, relatore. In questo caso, mantengo invariato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6 nel nuovo testo, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno che ha sostituito l'emendamento 1.4, presentato dal relatore.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, il Governo aveva sentito il pronunciamento del relatore nel senso che avrebbe usato il termine «invita». Sull'ordine del giorno, invece, ritrovo il termine «impegna». Pertanto, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione nel senso che non posso fare altrimenti, perchè non so in quale momento sarà possibile chiarire questo aspetto del concetto della strumentalità dei beni d'impresa.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dal momento che il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, le chiedo se insiste per la votazione.

FAVILLA, relatore. No, signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. I contribuenti che avevano richiesto di differire il versamento del 30 per cento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati presentate, entro il 15 dicembre 1989, come disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, devono effettuare il predetto versamento, con gli interessi del 12 per cento annuo, dal primo al quindici dicembre 1991 con le modalità stabilite dai decreti del Ministro delle finanze in data 27 ottobre 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1989 e n. 264 dell'11 novembre 1989. Sulle somme non versate nei termini prescritti nonchè su quelle versate con modalità diverse da quelle prescritte si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

- 2. Al controllo ed alla liquidazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni sostitutive indicate al comma 1, nonchè alle eventuali iscrizioni a ruolo e ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze, avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni sostitutive e, per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali entro lo stesso termine, ai sensi del predetto decreto n. 602 del 1973, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
- 3. Gli imponibili e le imposte dichiarati con le dichiarazioni sostitutive indicate al comma 1 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalle predette dichiarazioni non sono dovuti interessi e soprattasse e le stesse dichiarazioni non costituiscono titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti di coloro i quali hanno presentato le dichiarazioni sostitutive e non avevano per gli stessi periodi di imposta presentato la dichiarazione dei redditi non si applicano le relative sanzioni amministrative se nei medesimi periodi non hanno posseduto redditi diversi da quelli oggetto delle dichiarazioni sostitutive e da redditi di lavoro dipendente. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive indicate nel presente articolo non sono deducibili.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Nei confronti di coloro i quali hanno presentato le dichiarazioni sostitutive non si applicano le relative sanzioni amministrative».

2.1 LA COMMISSIONE

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Poichè tale emendamento è già stato illustrato, invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi in merito.

SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, mi sembrava che il relatore avesse ritirato questo emendamento.

FAVILLA, relatore. Sì, signor Presidente, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 è pertanto ritirato.

Ricordo che il testo degli articolio 3 e 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

- 1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base dei dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni del presente articolo e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- 2. Per l'accertamento parziale previsto dal comma 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra i dati catastali, anche acquisiti attraverso procedure di accatastamento automatico, e i dati delle dichiarazioni dei redditi è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze. Le segnalazioni riguardano, inoltre, i risultati di incroci tra i dati degli atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti e i dati delle dichiarazioni dei redditi.
- 3. Agli accertamenti parziali previsti nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, dell'imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dai commi 1 e 2.
- 4. I comuni, anche avvalendosi dei collegamenti telematici previsti dal decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, possono verificare se unità immobiliari esistenti nel territorio comunale risultano dichiarate in catasto e comunicare ai competenti uffici tecnici erariali le unità non risultanti. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori,

587^a Seduta (pomerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

23 OTTOBRE 1991

segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

- 5. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, al fine di provvedere ai sensi del comma 1, possono inviare a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.
- 6. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

Articolo 4.

- 1. Al fine della semplificazione della gestione contabile-amministrativa dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, le immagini e le riproduzioni dei certificati di accreditamento o del postagiro, ottenute con l'utilizzazione di tecnologie per la memorizzazione delle immagini, tengono luogo degli originali e l'archiviazione con l'utilizzo di memorie ottiche esonera dalla conservazione di questi; i supporti ottici devono essere conservati per almeno sette anni a decorrere da quello in cui è stato eseguito il versamento.
- 2. Il rimborso delle somme non dovute di cui è stato tuttavia effettuato il versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma anteriormente alla data d'inizio dell'utilizzazione delle memorie ottiche di cui al comma 1, è disposto dall'intendente di finanza sulla base degli originali delle ricevute ed attestazioni di versamento, che hanno valore di certificati di accreditamento.
- 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fissata la data di avvio dell'utilizzazione delle memorie ottiche non oltre i sessanta giorni successivi e sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alla dichiarazione di annotamento di restituzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono altresì stabiliti i numeri di conto corrente postale ed approvati i modelli dei moduli che devono essere utilizzati per il versamento.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

- 1. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 30 per cento; le misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni devono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti da detto aumento di tariffe. Nella revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria; in caso di mancato accordo tra le parti, la revisione sarà demandata alla Commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.
- 2. Con effetto dal 1º gennaio 1992, le tariffe massime previste dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in materia di tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche sono aumentate del 50 per cento e vanno applicate nella misura massima. Qualora la riscossione del tributo sia affidata in appalto, si applica la disposizione di cui al comma 1 relativa alla revisione dei contratti».

4.0.1 Triglia, Cappelli

Ricordo che questo emendamento è stato già illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore è favorevole all'emendamento 4.0.1 perchè, nel momento in cui abbiamo sottratto ai comuni una materia propria, quale quella del provento dell'INVIM, mi sembra anche opportuno reintegrare con un'imposta a carattere permanente i bilanci dei comuni.

SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole, anche perchè vi è necessità di adeguare questi tributi locali minori che, se non vado errato, sono stati aggiornati la scorsa volta nel 1987.

In questo caso il Senato ci dà una mano a reperire dei fondi che vanno evidentemente agli enti locali. Il Governo non può che essere d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Оттовке 1991

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, siamo favorevoli all'emendamento 4.0.1, ma non perchè con esso si ponga rimedio al fatto che i comuni sono stati scippati del gettito dell'INVIM che appartiene loro. I comuni sono gravati di altri oneri senza averne le risorse, ad esempio quelli relativi ai *tickets* sanitari per i cittadini indigenti, per una somma complessiva di 500 miliardi, che, malgrado le assicurazioni del Governo, continuano a gravare sulle finanze locali.

Votiamo quindi a favore, ma non perchè crediamo che attraverso questa norma si rimpiazzino le risorse dell'INVIM che sono state sottratte ai comuni. L'INVIM era nata proprio per destinare ai comuni un gettito (che complessivamente ammonta a circa 5.000 miliardi) ed i comuni hanno la giusta aspettativa di realizzare concretamente quell'entrata. Il fatto che i comuni sono stati scippati di una massa di risorse che competono loro rimane.

Mi auguro a tale proposito di sentir riferire da parte del rappresentante del Governo cosa intende fare l'Esecutivo in ordine alla sostituzione delle risorse che non vanno più ai comuni e se finalmente si vuole dare avvio ad una politica autonoma di imposizione da parte dei comuni. Cosa ci dice il Governo? Vi è una data certa per l'entrata in vigore dell'imposta comunale sugli immobili e quindi per l'inizio di questa autonomia impositiva?

Sarebbe questo il modo più corretto di risarcire veramente i comuni a fronte della sottrazione di risorse; non certo questo tipo di imposizione, anche se sono d'accordo che essa sia affidata come aumento ai comuni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dai senatori Triglia e Cappelli.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, il decreto-legge concernente l'anticipazione dell'INVIM decennale è un provvedimento di emergenza volto a migliorare il saldo di cassa delle finanze dello Stato per il 1991. Ci si aspetta che questo decreto produca un gettito di circa 5.000 miliardi, un gettito necessariamente *una tantum*, nel senso che si tratta di un'entrata irripetibile, almeno speriamo.

L'esigenza di far quadrare i conti deriva dal fatto che la manovra di bilancio per il 1991 è risultata monca, in quanto il Parlamento non ha approvato per tempo importanti provvedimenti di accompagnamento, quali la riforma del servizio sanitario nazionale e le norme riguardanti la vendita di beni pubblici immobili non utilizzati, ma anche perchè non è stata posta la necessaria energia sul versante del contenimento della spesa. L'entrata *una tantum* derivante dall'anticipo dell'INVIM e il condono fiscale non possono risolvere i problemi di fondo della finanza pubblica, che risiedono nell'insufficiente azione di contenimento della dinamica della spesa e, sul versante delle entrate, nell'inefficace attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

Devo ricordare inoltre che assume particolare rilievo negativo, dal punto di vista liberale, il comma 10 dell'articolo 1 del provvedimento che cancella l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge sull'equo canone. Questa norma faceva cessare la validità delle modalità di calcolo dell'equo canone medesimo per effetto della riforma del catasto edilizio urbano; dall'esame degli atti parlamentari c'era stata una convergenza tra maggioranza e opposizione affinchè la cessazione del calcolo dell'equo canone terminasse appunto con la riforma del catasto edilizio urbano. Come è noto, infatti, sono stati recentemente varati i nuovi estimi catastali e quindi, per effetto di ciò, è venuta sostanzialmente a decadere la normativa vincolistica della locazione.

Alla luce di tutto ciò, con un certo disagio e solo per ragioni di solidarietà di maggioranza, i liberali votano la conversione del presente decreto-legge.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, manteniamo le riserve e le critiche che ho già espresso nell'intervento di carattere generale. Abbiamo constatato anche questa sera, oltre che in Commissione, che il provvedimento non è affatto migliorabile e quindi non ha senso che si accettino le critiche quando il provvedimento non può essere modificato attraverso gli emendamenti.

Rimangono tanta improvvisazione e intempestività, che causerà disagi e difficoltà ai contribuenti, anche a quelli più attenti e coscienziosi: non basterà l'emendamento da me prestanto, che è stato fatto proprio dalla Commissione ed approvato ora dall'Aula, per il prolungamento dei termini di dieci giorni. L'improvvisazione di questo provvedimento maschera la melma di un contenzioso che scoppierà certamente.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Per quanto riguarda l'allungamento dei termini e le difficoltà per i contribuenti legate a tempi così ristretti, va ancora detto che tali difficoltà sono concrete per la parziale informatizzazione degli aggiornamenti castastali ed ancor più per la parzialità dei collegamenti telematici tra comuni e catasto, cui si riferisce il provvedimento. Sfido in questi giorni a telefonare o, tramite i collegamenti telematici, a verificare quanti comuni sono realmente collegati con il catasto: e vorrei saperlo! I provvedimenti devono pure avere una conseguenza ed è doverso far conoscere quanti sono veramente i collegamenti telematici già stabiliti tra gli uffici tecnici erariali, il catasto e i vari comuni; le assicurazioni che abbiamo avuto più volte dai rappresentanti del Governo si sono rilevate assolutamente infondate rispetto alla reale situazione.

Inoltre questo provvedimento oltre che oneroso porterà difficoltà per la liquidità delle imprese, per la quasi contemporaneità della rivalutazione dei medesimi immobili che avverrà per il 1992. Il gettito previsto, di 5.000 miliardi, non corrisponderà alle entrate, non solo per il contenzioso ma anche perchè le imprese provvederanno a trattenere immediamente l'ILOR e l'IRPEG, almeno per un quinto, sul versamento in acconto di novembre. Non vi è una norma che garantisca l'integrità del gettito: in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1 ho chiarito che si tratta di una sottrazione di risorse dell'INVIM che per legge sono destinate ai comuni, quindi di uno scippo di risorse alle autonomie locali, senza che si possa concretamente e con certezza prevedere che tali fondi saranno assicurati nel 1993 senza depredare a priori l'autonomia impositiva dei comuni che di per sè è molto incerta rispetto all'entrata in vigore. Malgrado le mie sollecitazioni non ho sentito infatti una parola all'interno di quest'Aula, da parte del rappresentante del Governo, rispetto alla previsione di una data certa e vicina per l'entrata in vigore dell'autonomia impositiva dei comuni.

Ciascuna di esse e tutte insieme, sono queste le ragioni che ci portano a dichiarare la nostra contrarietà al provvedimento e quindi annuncio il voto contrario del Gruppo del Partito democratico della Sinistra.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonchè altre disposizioni tributarie urgenti».

È approvato.

587ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè l'Amministrazione finanziaria» (3019) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè l'Amministrazione finanziaria» già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Beorchia.

* BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, questa è la quinta edizione di un provvedimento che all'inizio andava sotto il nome di «IVA calzature» perchè a tale argomento si riferiva il nucleo principale del provvedimento originario. Ciò per legarsi al momento iniziale perchè nella sua vita, da allora ad oggi, il provvedimento in esame è diventato qualcosa d'altro, di diverso, è divenuto un assemblaggio di norme diverse introdotte nei vari momenti di una legislazione che mai come in questa occasione si è caratterizzata per una sua continuità.

Ad avviso del relatore questo costituisce un esempio di come non si dovrebbe trattare un provvedimento fiscale: un simile provvedimento dovrebbe essere accompagnato da garanzie di certezza e di stabilità che certamente non sono possibili quando si vive in uno stato di continua incertezza, quando la stabilità non può che essere affidata al momento della definitiva conversione di un decreto-legge.

Inoltre un provvedimento fiscale non dovrebbe assumere tale veste anche per il miscuglio di disposizioni che vengono introdotte in un sistema che di per sè, invece, esigerebbe alcune differenziazioni. Si tratta infatti di norme che attengono o all'ordinamento generale o a disposizioni particolari su specifici tributi o alle strutture particolari di alcuni tributi. È quindi davvero un miscuglio trasversale che credo non sia ammissibile in una legislazione di natura fiscale e tributaria.

C'è un'altra questione da affrontare in premessa e concerne una certa anticipazione che si è data a questo decreto-legge. Esso è stato emanato il 13 agosto ed è stato quindi adottato dal Consiglio dei ministri in anticipo, in pendenza della conversione in legge del decreto-legge n. 196 del 2 luglio. Forse è per questo che il decreto-legge ora in esame è stato presentato alle Camere soltanto il 2 settembre. Forse sarebbe stato più corretto che il decreto n. 285 reiterativo del n. 196

fosse stato adottato dal Consiglio dei ministri al momento dell'accertata impossibilità di conversione del decreto n. 196 e quindi attorno al 1º settembre.

Il 18 luglio scorso questa Assemblea ha esaminato ed approvato con modificazioni – come i colleghi ricorderanno – il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 196 del 2 luglio e proprio il 2 luglio avevamo approvato il disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge n. 140.

Il 18 luglio il collega senatore Favilla, relatore sul provvedimento, si limitò – e a mio avviso giustamente – ad illustrare le modificazioni che erano intervenute rispetto al precedente esame del 2 luglio, concernente il decreto n. 140.

Oggi, poichè il testo del decreto-legge n. 285 al nostro esame riproduce di massima le disposizioni da noi esaminate, mi limiterò a sottoporre all'esame dell'Assemblea le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al testo originario.

Queste modificazioni attengono all'articolo 1 in materia di IVA, ed in particolare con l'introduzione del comma 1-bis ricomprendono tra le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera e di appalto, e quindi assimilate quanto all'applicazione dell'aliquota alla cessione di beni, anche le prestazioni «di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni».

Con il comma 1-ter si introducono nel sistema delle circostanze attenuanti ed esimenti di cui all'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, cioè una regolarizzazione al secondo anno successivo con una soprattassa maggiormente elevata rispetto al 40 per cento della regolarizzazione al primo anno successivo. La soprattassa ora è nella misura del 60 per cento, e così le sanzioni ancorchè essere ridotte ai due terzi sono ridotte ai tre quarti.

Con il comma 2-bis si introduce una nuova indetraibilità, e cioè quella dell'imposta per immobili che siano acquistati in comunione o in comproprietà con soggetti che non siano quelli degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, vale a dire i soggetti che esercitano attività di impresa o arti e libere professioni.

Il testo iniziale del comma 3 prevedeva una riduzione della base imponibile prevista per i corrispettivi di assegnazione che si applica anche ai corrispettivi di godimento versati dai soci alle cooperative edilizie. Si tratta di una riduzione limitatamente alla previsione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 1990, e cioè soltanto per i corrispettivi di godimento dovuti per alloggi costruiti su aree in diritto di superficie.

Come dicevo poc'anzi, vi è qui l'introduzione di un'assimilazione anche per le farttispecie regolamentate dal comma 2 dello stesso articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 1990, perchè tale assimilazione riguarda anche alloggi costruiti su aree in diritto di proprietà.

Con l'introduzione del comma 10-bis, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 68 del 1984, prevede che le disposizioni in materia di IVA, IRPEF ed IRPEG per quanto riguarda gli accertamenti debbano essere pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore.

Qui si stabilisce che per l'IVA questi 90 giorni siano ridotti a 60. Si tratta di una disposizione finalizzata al fatto che il nuovo testo unico per l'IVA possa entrare in vigore dal 1º gennaio 1992.

Con il comma 10-*ter*, infine, si fa riferimento all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633, sempre in materia di IVA, che disciplina l'esecuzione dei rimborsi, e stabilisce che sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura del 9 per cento annuo.

La modificazione introdotta dalla Camera dei deputati precisa che tali interessi sono dovuti «anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e sono soggetti a prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile».

Sono due le modificazioni introdotte all'articolo 2. In merito alla prima, desidero ricordare che in sede di conversione del decreto-legge n. 69 del 1989, venne introdotta una disposizione che consente che «a partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 1991 possano essere computate in diminuzione le eccedenze di importi risultanti dalla dichiarazione stessa anche negli acconti o nel saldo dovuti per il periodo d'imposta successivo».

Nell'articolo 2 si prevedeva che questa disposizione venisse postdatata alla dichiarazione del 1992.

La Camera dei deputati ha però soppresso questa postdatazione, ripristinando così la disposizione già vigente, ricordata poc'anzi e approvata in sede di conversione del decreto legge n. 69 del 1989.

La seconda modificazione attiene al sistema delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relativo alle imposte sui redditi; al comma 3 si prevede che la detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato si applichi al primo figlio, nel caso manchi un genitore o il genitore non abbia riconosciuto il figlio naturale. Ora si aggiunge questa estensione di applicazione anche al caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, ma esclusivamente a carico del genitore contribuente.

Per quanto concerne l'articolo 3, sul nuovo sistema di riscossione e sugli squilibri che si sono manifestati, e quindi sulla determinazione dei contributi in conto esercizio da ripartirsi secondo determinati criteri, uno di tali criteri era quello del costo del personale; quindi, il personale era indicato secondo le modalità di assunzione. Qui si prevede che questo criterio vale anche per il personale assunto, in deroga alla norma che vieta di adibire il personale non esattoriale alla esazione di tributi o di altre entrate dello Stato; è un completamento dell'elenco già approvato.

L'articolo 6 è stato completamente riscritto, anche per corrispondere ad una questione di costituzionalità avanzata, forse una questione che può ancora essere posta; anche se non la condivido appieno e non credo che comunque sia una questione decisiva. È una disposizione finalizzata alla lotta al contrabbando nel settore dei tabacchi. La prima versione prevedeva una misura nei confronti delle marche di sigarette sequestrate per determinati quantitativi e quindi una sospensione dell'immissione in commercio, dell'importazione e della vendita e,

dopo due sospensioni, la radiazione dalla tariffa. Ora, più correttamente, non si parla di marche, ma ci si riferisce ai produttori e si chiede ad essi in primo luogo che pongano in essere ogni idonea azione per evitare il contrabbando dei loro prodotti; poi, si prevede la sospensione, per trenta giorni o per sessanta giorni in caso di recidiva, ove si verifichino consistenti situazioni di contrabbando dei loro prodotti.

Dopo l'articolo 6 è stato introdotto un articolo 6-bis. Una disposizione del 1984 consente che nelle ditte produttrici di bevande e profumerie alcoliche sottoposte a vigilanza della Guardia di finanza i compiti affidati agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione siano sostituiti o da controlli contabili, o da controlli effettuati dalla Guardia di finanza. Ora, questa facoltà di sostituzione con controlli contabili dei compiti degli uffici tecnici di finanza è stabilita per tutte le fabbriche che sono sotto la vigilanza permanente della Guardia di finanza. Si evita così una duplicazione di controlli.

All'articolo 8, infine, in questo caso su iniziativa del Governo, si stabilisce una diminuzione da 5.000 a 2.500 lire dell'importo minimo della tassa di contratto per i trasferimenti di titoli e valori; c'è un aggiustamento di commi e capoversi di natura prettamente tecnica ed infine, al comma 3, si prevede l'esclusione dalla tassazione dei contratti che riguardano trasferimenti tra società tra le quali esiste un rapporto di controllo, o tra società controllate direttamente o indirettamente da un medesimo soggetto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ha preso atto del parere espresso dalla Commissione bilancio in ordine alla copertura finanziaria relativa a tre delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, ma ha ritenuto di non formalizzare emendamenti risolutivi, corrispondenti al parere della Commissione bilancio stessa. Questo non per contrarietà al parere della Commissione bilancio, che pure è in parte discutibile, ma ritenendo che a questo punto debba prevalere l'interesse generale, che è quello della definitiva stabilizzazione di queste disposizioni. Per questo, su conforme ed unanime mandato della 6ª Commissione, raccomando alla Assemblea l'approvazione del provvedimento al nostro esame nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, dò nuovamente la parola al relatore.

* BEORCHIA, relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono d'accordo, naturalmente, con il relatore, che ringrazio per il suo impegno. Come egli stesso ricordava, si tratta di un provvedimento interessato da una serie di reiterazioni per contrasti intervenuti in sede parlamentare su norme peraltro di una certa rilevanza. Per evitare un ulteriore allungamento dei tempi della sua

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

approvazione, il Governo, pur non condividendo alcune modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ritiene a questo punto che la conversione in legge del decreto-legge diventi davvero importante per evitare la sua ennesima decadenza. Perciò, il Governo rinuncia a presentare emendamenti e, per quanto riguarda i problemi sollevati nella Commissione finanze e tesoro del Senato, in particolare nel campo della esazione dei tributi, non mancherà di valutarne la portata e di prendere eventualmente opportuni provvedimenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

DIONISI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il decreto approvato dalla Camera dei deputati, dichiara, a maggioranza, di non opporsi, per quanto di competenza, ad eccezione dei commi 1-bis, 1-ter dell'articolo 1, su cui esprime all'unanimità parere contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione, in relazione alle minori entrate conseguenti a tali norme».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè l'Amministrazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 1º marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991. Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
- 3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 27 dicembre 1990, n. 411, 1° marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, e 2 luglio 1991, n. 196.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285:

All'articolo 1:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni.

1-ter. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* nel primo periodo, dopo le parole: "la soprattassa è elevata al 40 per cento;" sono inserite le seguenti: "se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento;";
- b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti."»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

"e-bis) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5"»;

al comma 3, le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «La percentuale di riduzione della base imponibile di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,»; e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «si applica»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

10-bis. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, anzichè almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore.

10-ter. Gli interessi di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

All'articolo 2:

il comma 1 è soppresso;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato," sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi di cui alla lettera e) del comma 2,"».

All'articolo 3:

al comma 3, lettera a), le parole da: «ovvero di quello distaccato» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

- «Art. 6. 1. I produttori di sigarette che stipulino o che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, devono porre in atto ogni azione idonea ad evitare che i loro prodotti siano immessi di contrabbando.
- 2. Qualora siano sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette superiori a cinquemila chilogrammi, il Ministro delle finanze dispone con proprio decreto la sospensione per trenta giorni della importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione è raddoppiata».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decretolegge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408».

23 OTTOBRE 1991

All'articolo 8:

al comma 1, al capoverso 1, alla nota (*) della tabella, le parole: «lire 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 2.500»;

al comma 1, i capoversi 2 e 3 assumono, rispettivamente, i numeri: «1-bis» e: «2»;

al comma 3, al capoverso, dopo le parole: «imposta di registro in misura proporzionale» sono inserite le seguenti: «e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra società tra le quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d-ter.

1-bis. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni.

1-ter. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* nel primo periodo, dopo le parole: «la soprattassa è elevata al 40 per cento;» sono inserite le seguenti: «se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento;»;
- b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti.».
- 2. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: « ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis e d-ter del secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis del secondo comma».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2-bis. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«e-bis) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5».

- 3. La percentuale di riduzione della base imponibile di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.
- 5. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione».
- 6. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- 7. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di affitto di azienda, perchè possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio».

- 8. La disposizione di cui al comma 7 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 7.
- 9. La disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

587° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonchè le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

- 10. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
- «5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

10-bis. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, anzichè almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore.

10-ter. Gli interessi di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.

Articolo 2.

- 2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, comma 4, le parole: « in corso alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: «nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita»;
 - b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.»:

- c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 6 e 6-bis».
- 3. I soggetti che alla data del 1º gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1º gennaio 1991.
- 4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione del presente comma.
- 4-bis. Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato,» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di cui alla lettera e) del comma 2,».
- 5. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

Articolo 3.

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.
- 2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare, che possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
- 3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:
- *a*) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui

agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonchè del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

- b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;
- c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.
- 4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonchè dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1989.
- 5. Sulle domande, tempestivamente presentate, volte ad ottenere il contributo previsto dal presente articolo, provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo delle domande stesse, il Ministro delle finanze, sulla base di quanto disposto con i decreti dello stesso Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1991, e 18 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1991.
- 6. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

587ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

- 7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.
- 8. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b*) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Il relativo onere, stimato in lire 120 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

Articolo 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonchè ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Articolo 5.

- 1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.
- 2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi a cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.
- 3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

Articolo 6.

- 1. I produttori di sigarette che stipulino o che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, devono porre in atto ogni azione idonea ad evitare che i loro prodotti siano immessi di contrabbando.
- 2. Qualora siano sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette superiori a cinquemila chilogrammi, il Ministro delle finanze dispone con proprio decreto la sospensione per trenta giorni della importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione è raddoppiata.

Articolo 6-bis.

1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.

Articolo 7.

- 1. È autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di lire 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:
- a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
- b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
- c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

- d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;
- e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo:
- f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;
- g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;
- h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonchè di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;
- i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari nel nuovo catasto edilizio urbano e delle volture del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
- l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonchè alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;
- m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati ». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonchè a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 8.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

587° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 OTTOBRE 1991

«1. La tabella *A* allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000

	di lire 100.000
<i>a</i>) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere <i>b</i>) e <i>c</i>):	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140 100 16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50 90 9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12 40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

^(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire $400\,000$.

^(**) Sono esenti i contratti per contanti.

^(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000".

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 OTTOBRE 1991

- 1-bis. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.
- 2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».
- 2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
- 3. All'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- «La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra società tra le quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti.».
- 4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

Articolo 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 10, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, e dall'articolo 3, comma 1, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, abbiamo già fatto le nostre valutazioni nel corso degli svariati passaggi di questo provvedimento qui in Senato. D'altra parte potrei dire che condivido pienamente le valutazioni assai critiche e negative del relatore, con la sola puntualizzazione che egli, dopo aver descritto questo provvedimento come un esempio che certamente non dovrebbe mai essere imitato, ci invita poi ad approvarlo. Ma questa è una contraddizione che si manifesta molto spesso in quest'Aula, e probabilmente si verificherà ancora in occasione della discussione di un provvedimento molto più grosso, collegato al disegno di legge finanziaria e attualmente all'esame della 6ª Commissione.

Vorrei però porle, signor Presidente, un quesito, per poi rimettermi a quanto ella dirà. Nel testo che ci è stato distribuito si legge che il decreto-legge è datato 13 agosto 1991, ma è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 2 settembre 1991. Francamente, non capisco come ciò sia possibile. Secondo quanto stabilisce l'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge dovrebbe essere presentato alle Camere il giorno stesso in cui viene emanato; perfino se le Camere sono sciolte vi è l'obbligo di convocarle.

In questo caso, il presente decreto-legge è stato emanato il 13 agosto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre. Non riesco a spiegarmi tale modo di procedere e quindi vorrei che il Presidente fornisse un chiarimento che possa servire non soltanto a me, ma anche ad altri.

Vorrei inoltre sapere se sia possibile che un decreto-legge emanato il 13 agosto venga pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 2 settembre quando dovrebbe avere effetto dalla data di emanazione, quella, appunto, del 13 agosto. Ha effetto, allora, dal 13 agosto o dal 2 settembre?

È una prassi che non riesco a comprendere. Resta aperto l'interrogativo circa la data da cui il provvedimento ha efficacia.

BEORCHIA, *relatore*. Dal 2 settembre, poichè prima di quella data era in vigore il decreto n. 196.

587° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

PRESIDENTE. Con riferimento alle osservazioni del senatore Garofalo, rilevo che il decreto-legge in conversione è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre scorso.

Per prassi costante, sotto la vigente Costituzione, il termine di cinque giorni previsto dall'articolo 77 per la presentazione alle Camere di un decreto-legge decorre dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, prima della quale il decreto stesso non entra in vigore.

In base alla prassi, dunque, i termini costituzionali risultano perfettamente rispettati, giacchè il disegno di legge di conversione è stato presentato all'altro ramo del Parlamento – che peraltro ha già deliberato – lo stesso 2 settembre.

GAROFALO. C'è la possibilità da parte del Governo di scegliere di emanare il decreto un certo giorno e di pubblicarlo un mese dopo sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, il punto dirimente della questione è che finchè un decreto non è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* non entra in vigore. È da quel momento che decorre il termine di cinque giorni per la presentazione alle Camere.

Onorevoli colleghi, anche per l'intesa raggiunta tra i Gruppi, la votazione finale del provvedimento in esame avrà luogo domani.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il presidente della Giunta delle immunità parlamentari, senatore Macis, ha comunicato alla Presidenza che nella giornata di domani sarà impegnato, nella mattina e nel pomeriggio, presso la Commissione d'inchiesta sul terrorismo e le stragi.

Chiede pertanto il rinvio ad altra seduta dell'esame delle autorizzazioni a procedere iscritte in calendario per le sedute di domani, attinenti alla competenza della predetta Giunta.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIONISI, segretario, dà annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 24 ottobre 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 24 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

- 1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893) (Voto finale con la presenza del numero legale).
- 2. Disegno di legge costituzionale. Deputati LABRIOLA ed altri. Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione (2829-B) (Seconda deliberazione del Senato. Approvazione a maggioranza assoluta dei componenti del Senato).

II. Votazione finale del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè l'Amministrazione finanziaria (3019) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

- (Voto finale con la presenza del numero legale)
- III. Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Corleone (*Voto con la presenza del numero legale*).

IV. Discussione del disegno di legge:

Deputati AUGELLO ed altri; BORGOGLIO e SEPPIA; PERANI ed altri; PIRO ed altri; TAGLIABUE ed altri; PERANI ed altri; RENZULLI ed altri; POGGIOLINI; SALERNO ed altri; BORGOGLIO; ARTIOLI ed altri; PISICCHIO. – Norme di riordino del settore farmaceutico (2667-bis) (Rinviato dal Presidente della Repubblica) (Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 19,25).

587° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Allegato alla seduta n. 587

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

CORLEONE, BOATO e GRECO. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Abrogazione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2: "Approvazione dello Statuto della Regione siciliana"» (3020).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

CANDIOTO. – «Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti» (3016), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il senatore Melotto ha presentato la relazione sul disegno di legge: Deputati Augello ed altri; Borgoglio e Seppia; Perani ed altri; Piro ed altri; Tagliabue ed altri; Perani ed altri; Renzulli ed altri; Poggiolini; Salerno ed altri; Borgoglio; Artioli ed altri; Pisicchio. – «Norme di riordino del settore farmaceutico» (2667-bis) (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 ottobre 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa dal Prefetto di Roma il 2 ottobre 1991.

Detta ordinanza sarà trasmessa alla 11^a Commissione permanente.

587° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 ottobre 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche, per gli esercizi 1988 e 1989 (*Doc.* XV, n. 211).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 17 ottobre 1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 2, commi 2 e 3, e 7, comma 2, della legge 7 febbraio 1991, n. 42 (Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali). Sentenza n. 384 del 15 ottobre 1991 (*Doc.* VII, n. 311);

dell' articolo 1, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 (Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali), come convertito nella legge 4 aprile 1991, n.111, nelle parti in cui attribuiscono al Commissario del Governo i poteri sostitutivi, ivi previsti. Sentenza n. 386 del 9 ottobre 1991 (Doc. VII, n. 312);

dell'articolo 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 2. Sentenza n. 388 del 9 ottobre 1991 (*Doc.* VII, n. 313).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 17 ottobre 1991, ha altresì trasmesso, a norma dell' articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991 (Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana: Norme in materia

d'ineleggibilità a deputato regionale), nella parte in cui non prevede che l'organo competente per il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali sia integrato da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale. Sentenza n. 385 del 9 ottobre 1991.

Detta sentenza sarà inviata alle Commissioni permanenti 1^a e 12^a.

Interrogazioni

TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, CROCETTA. – Al Ministro di grazia e giustizia. – (Già 4-07076)

(3-01683)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che la giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha deciso nei mesi scorsi il raddoppio dell'indennità agli amministratori straordinari delle USL;

che i 41 amministratori straordinari delle USL interessati dal provvedimento appartengono tutti, tranne due, all'apparato dello Stato, a quello regionale, agli enti locali e alle strutture sanitarie;

che i compensi mensili sono stati raddoppiati dalla regione Emilia-Romagna e portati sino a 16 milioni per i quattro amministratori della USL n. 4 di Parma, della USL n. 28 di Bologna, della USL n. 16 di Modena e della USL n. 31 di Ferrara;

che alla luce di questo provvedimento regionale gli amministratori dell'Emilia-Romagna ricevono i compensi più alti d'Italia, il doppio di quelli del Piemonte e una volta e mezzo quelli della Lombardia;

che il Ministro della sanità è intervenuto, in questi giorni, presso il presidente della giunta regionale della Campania per invitarlo ad adottare provvedimenti nei confronti degli amministratori delle USL campane con stipendi superiori ai 6-7 milioni al mese che la legge fissava come tetto massimo,

l'interrogante chiede di sapere, alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro della sanità di «censura» per gli amministratori campani che ricevono compensi di 14 milioni al mese, quali provvedimenti intenda adottare verso la giunta regionale dell'Emilia-Romagna per far rispettare la legge n. 111 del 1991 e come questi alti compensi si giustifichino di fronte alle scelte del Governo che con la recente legge finanziaria colpisce, con gli aumenti dei *tickets*, le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti e pensionati.

(4-07078)

POLLICE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Per conoscere, in relazione all'intervista dell'ammiraglio Fulvio Martini a «La Stampa», in data 21 ottobre 1991, in cui si afferma:

1) «I servizi segreti non sono integrati nella NATO in quanto sono sempre soggetti alla responsabilità nazionale del paese a cui appartengono... È vero che Gladio non faceva parte della NATO»;

2) «Io ho avuto 5 Presidenti del Consiglio, Craxi, Goria, De Mita, Andreotti, Fanfani e 5 Ministri della difesa, Spadolini, Zanone, Martinazzoli, Rognoni, Gaspari... Per quanto riguarda Fanfani restò a Palazzo Chigi per soli tre mesi e poichè Gladio non era una cosa che occupava la cima dei miei pensieri non gli feci firmare nulla nè a lui nè al ministro Gaspari»:

se risponda al vero quanto sopra, se cioè venga confermato che Gladio non apparteneva alla NATO e che i Presidenti del Consiglio e i Ministri succitati con le esclusioni menzionate dall'ammiraglio furono messi al corrente dell'organizzazione Gladio;

quale fu il comportamento del predecessore dell'ammiraglio Martini, il generale Lugaresi, sulla materia;

se furono informati i capi del CESIS;

se sia stabilito su quali argomenti il capo del Sismi deve riferire al CESIS, ai Presidenti del Consiglio e ai Ministri della difesa e se della questione Gladio fosse a conoscenza anche il Sisde tenendo conto del coordinamento che esiste tra servizi e che personale della sezione OSSI è stato impiegato, come risulta dalla citata intervista, in compiti non attinenti ad attività militari, come la scorta alla senatrice Agnelli ed altri politici;

infine, se, tenuto conto che l'organizzazione Gladio doveva costituire, a quanto si è asserito, «l'ultima ratio» della Repubblica in caso di invasione del territorio, non dovesse essere previsto che nel «passaggio di consegne» tra Presidenti del Consiglio se ne facesse esplicitamente menzione così come e a maggior ragione nel passaggio di consegne tra Ministri della difesa e forse, tenuto conto che l'organizzazione raggruppava non solo personale militare ma anche civile e si occupava anche di questioni non militari, nel passaggio di consegne tra Ministri dell'interno.

(4-07079)

POLLICE. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che il carcere di Piacenza versa in condizioni penose per quanto riguarda la vivibilità complessiva;

che i detenuti hanno scritto una lettera con una richiesta di miglioramenti inviata anche al Ministro competente in cui si chiede fra le altre cose: il cambio delle posate; la fornitura settimanale di carta igienica, saponette, dentifricio; sacchetti per l'immondizia nelle stanze; la disinfestazione dell'istituto; un locale idoneo per perquisire i detenuti che vanno a colloquio e la richiesta di non costringere i familiari ad abbandonare i propri indumenti per essere perquisiti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda intervenire per sanare la sconcertante situazione.

(4-07080)

FERRARA Pietro. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che il dilagare della criminalità organizzata e della sua volontà di porre sotto controllo tutte le attività economiche siciliane soffoca di fatto l'imprenditorialità, il mercato del lavoro e l'occupazione;

che il taglieggiamento sistematico di imprese, negozi, esercizi professionali, aziende agricole rende necessaria ed incisiva l'azione

delle forze dell'ordine e della magistratura, con una puntuale applicazione delle leggi esistenti, con l'ampliamento degli organici di polizia e magistratura, con l'abolizione del segreto bancario;

che l'elemento fondamentale della lotta alla criminalità è lo sviluppo economico e civile della Sicilia e delle altre regioni meridionali che ne condividono i problemi più gravi;

che lo stato di grave crisi che si registra da tempo nell'economia e nella società siciliana richiede un complesso di azioni che affrontino la questione della mafia, fuori da ogni logica di emergenza ma – al contrario – con il ripristino delle condizioni di ordinarietà, di funzionamento della democrazia, di pacifica convivenza nel segno di una integrazione sempre più stretta con la nazione e con l'Europa,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure il Governo intenda adottare affinchè si possa riaffermare nel territorio siciliano il primato dello Stato, la sovranità della legge, la certezza e la tempestività delle pene.

(4-07081)

MONTINARO, IANNONE, LONGO. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso che in alcune province i docenti della classe di concorso C340 (laboratori di meccanica, tecnologia e reparti di lavorazione) sono utilizzati in dotazione organica aggiuntiva, data la riduzione della specializzazione in meccanica;

constatato che con l'attuazione del piano per il biennio della scuola media superiore dell'onorevole sottosegretario Brocca l'insegnamento di «reparti di lavorazione» negli istituti tecnici industriali non è previsto, con prevedibili effetti sui docenti in soprannumero (appartenenti alla classe di concorso C340),

gli interroganti chiedono di sapere:

- *a*) se tali docenti dovranno presumibilmente essere impegnati in altri settori (laboratori di fisica, chimica-fisica ed informatica, eccetera) e quali iniziative per il loro aggiornamento e la loro riqualificazione codesto Ministero intenda assumere;
- b) se tali docenti, male utilizzati in dotazione organica aggiuntiva, non possano già essere proficuamente impegnati nelle sperimentazioni dei bienni degli istituti tecnici e nei licei scientifici dove già il piano di informatica è in atto (anche in questo caso quali corsi di aggiornamento-riqualificazione il Ministero intenda promuovere);
- c) se i corsi, indetti da associazioni sindacali, dall'IRRSAE e autonomamente da istituti tecnici o licei, che molti docenti frequentano, possano essere valutati e con quale punteggio (si noti che l'ordinanza ministeriale n. 92 del 30 marzo 1991 all'articolo 11, comma 15, nell'ipotizzare l'utilizzazione di questi docenti, sottolinea la necessità di un titolo idoneo che non viene specificato ulteriormente).

(4-07082)

VISIBELLI. – *Al Ministro delle finanze*. – L'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza:

che nella città di Trani è stato tratto in locazione un immobile, sito in via G. Bovio 193, per trasferirvi l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trani e di Bisceglie;

587" SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

che tale locazione ha avuto inizio dal marzo del corrente anno e l'onere ammonta a circa dieci milioni mensili;

che il trasferimento dell'ufficio *de quo* non è avvenuto sinora perchè, pare, le imprese di trasloco interpellate hanno chiesto per la loro prestazione circa 100 milioni, mentre l'ufficio tecnico erariale, pare, ha ritenuto congrua la spesa di 30 milioni;

che la struttura locata è in una zona congestionatissima, cosicchè l'insediamento andrà a rendere ancora più caotico il traffico e difficile il rinvenimento del parcheggio.

L'interrogante chiede altresì di sapere se il Ministro, dinanzi a questo disgraziato spettacolo di sperpero di denaro pagato dai cittadini tramite le tasse sempre più pesanti, ingiuste e contestate da larghi strati dei contribuenti, non ritenga di disporre un'inchiesta su quanto innanzi descritto, anche al fine di valutare la possibilità di sciogliere *ex nunc* il contratto di locazione, attesa anche la mancanza di parcheggi (nella zona o propri della struttura) che renderebbe sia difficoltoso il raggiungimento dell'ufficio sia più caotico il traffico della zona.

(4-07083)

MONTINARO, IANNONE, LOPS, PELLEGRINO Giovanni, PETRA-RA. – Al Ministro delle finanze. – Premesso:

che il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Foggia avrebbe controfirmato un ordine di servizio con cui impone al personale addetto di non esaminare e liquidare proposte di rimborso inferiori a lire 50.000;

che il sindacato Federazione lavoratori funzione pubblica CGIL, informato della cosa, avrebbe inviato al direttore dell'ufficio delle imposte dirette una nota in cui, assieme ad altri argomenti, sottolineava l'inopportunità di quell'ordine di servizio;

che sembrerebbe, infine, che il direttore abbia fatto rimuovere tutti i documenti sindacali affissi negli appositi spazi;

constatato che la vigente normativa fiscale (legge n. 121 del 1986) fissa tale limite di non rimborsabilità a lire 20.000, come dichiarato nella sezione II del quadro D del modello 740,

gli interroganti chiedono di sapere:

- a) se queste notizie corrispondano a verità;
- b) se il Ministro reputi utile un'ispezione che accerti gli avvenimenti e, qualora risultassero confermati, quali provvedimenti intenda assumere per tutelare gli interessi dei cittadini;
- c) quali provvedimenti intenda emanare per migliorare i rapporti tra il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Foggia e le organizzazioni sindacali.

(4-07084)

FLORINO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, il locale liceo scientifico statale ospita una popolazione scolastica considerevole, ammontante ad oltre 1.000 alunni;

che l'immobile in questione è totalmente carente sotto il profilo igienico-sanitario (presenza di topi nei vari ambienti) e per l'insufficiente organico di personale scolastico subalterno;

587° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

che la stessa staticità del fabbricato non corrisponde ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge per i plessi scolastici;

che i docenti hanno invitato i genitori degli alunni a versare un contributo per la costruzione di una guardiola per il custode da adibire al controllo esterno a causa della presenza inquietante nelle vicinanze del liceo di spacciatori e delinquenti comuni;

che la provincia, organo preposto agli interventi sui plessi scolastici di sua competenza, varie volte interessata dal preside, dai docenti e dai genitori, non ha svolto sino ad oggi interventi atti a sanare le innumerevoli deficienze dell'istituto,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per eliminare i disagi ormai divenuti cronici del liceo scientifico statale di San Sebastiano al Vesuvio;

se non intenda con urgenza invitare l'organo responsabile, la provincia di Napoli, ad adottare atti e procedure per eliminare gli inconvenienti e a costruire a proprie spese la guardiola per il custode. (4-07085)

SPECCHIA. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che ai lavoratori stagionali del settore turistico (personale assunto attraverso l'ufficio di collocamento o attraverso la chiamata nominativa), in virtù di precise disposizioni di legge, veniva garantito il diritto di precedenza nella riassunzione per la stagione successiva;

che con la legge n. 56 del 1987 tale diritto è stato limitato alle sole chiamate numeriche:

che, a seguito della legge n. 223 del 1991, che ha di fatto generalizzato la chiamata nominativa, è stato in sostanza annullato l'istituto del diritto di precedenza;

che i contratti di lavoro prevedono invece l'esercizio di tale diritto con apposita domanda di prenotazione entro 90 giorni dalla data del licenziamento;

rilevato:

che da parte dei lavoratori stagionali del settore turistico è in atto una giustificata protesta;

che le sezioni circoscrizionali per l'impiego hanno forti dubbi sulla applicazione della legge n. 223 del 1991,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda, in occasione dell'emanazione della circolare ministeriale applicativa della legge n. 223 del 1991, mantenere il diritto di precedenza per i lavoratori stagionali.

(4-07086)

CARTA. – Al Ministro delle partecipazioni statali. – Per sapere se risponda a verità la notizia di un ipotetico intervento dell'EFIM nel settore del vetro in regione diversa dalla Sardegna, nonostante le assicurazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio ed essendo stata giustamente riconosciuta l'impraticabilità della soluzione del progetto EFIM per realizzare un impianto «float» a El Ferrol, in Spagna. L'ipotesi più realizzabile resta la Sardegna.

La Sardegna, infatti, dispone di imponenti risorse – sabbie silicee – in Sarcidano (in provincia di Nuoro) e a Florinas (in provincia di

587" SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

Sassari) che recentissimi studi hanno dimostrato particolarmente idonee proprio per quella produzione. Dunque, revocata la precedente direttiva dell'EFIM per l'intervento in Spagna non più conveniente, può essere – secondo il voto unanime del consiglio regionale della Sardegna – proposta la realizzazione dell'impianto vetraio «float» nella nostra isola, impiegando risorse locali, utilizzando infrastrutture pubbliche nella zona industriale di Isili (ex Siron).

Non solo ragioni sociali, pur rilevanti, ma obiettive valutazioni economiche impongono questa scelta, che assumerebbe un preciso significato anche ai fini di un rapporto nuovo, che ci auguriamo fecondo, tra la regione e lo Stato, nel rispetto del diritto.

(4-07087)

CARTA. – Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. – Per conoscere le ragioni del ritardo, che procura gravi danni all'economia della Sardegna, nella presentazione al CIPE dell'accordo di programma, nonostante l'intesa, annunziata dal Presidente del Consiglio, e che è stata resa operativa nell'incontro del Ministro a Cagliari.

(4-07088)

BARCA. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali. – Per sapere:

per quale ragione a 11 anni dal terremoto del 1980 l'Archivio di Stato di Potenza sia tuttora inaccessibile al pubblico;

alla luce del fatto che si è invece tempestivamente provveduto per rendere di nuovo agibili, attraverso il trasferimento in altra sede, la biblioteca nazionale e quella provinciale, ubicate nello stesso edificio in cui era collocato l'Archivio di Stato, se non ritenga giustificata un'ispezione per accertare eventuali responsabilità vuoi del direttore generale dell'Archivio di Stato di Potenza vuoi di altri funzionari;

infine, se non possa essere provvisoriamente organizzata la consultazione in altra sede creando per coloro che dovranno prelevare di volta in volta i fascicoli nella vecchia sede le stesse condizioni di sicurezza che in ogni caso dovranno essere create per trasferire il complesso del materiale.

(4-07089)

ANGELONI. – Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. – Atteso:

che l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze (regione Toscana) con sua nota del 4 ottobre 1991 – protocollo n. 21114 comunicava alla sezione circoscrizionale per l'impiego di Massa – per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Massa Carrara – che l'azienda Farmoplant spa, con sede in Massa, non aveva presentato nuova istanza per la prosecuzione a favore dei suoi dipendenti della cassa integrazione guadagni straordinaria;

che a seguito della mancata richiesta della cassa integrazione guadagni straordinaria da parte della Farmoplant detto istituto era venuto a cessare a partire dal 1º settembre 1991;

che, conseguentemente, i lavoratori interessati non solo sono venuti a perdere il diritto agli emolumenti economici connessi alla

cassa integrazione straordinaria, ma rischiano anche di perdere il diritto alla inclusione nelle liste dei lavoratori aventi titolo per concorrere alla attribuzione dei posti di lavoro disponibili presso le pubbliche amministrazioni come da riserva del 30 per cento di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 407 del 1990, elevata al 50 per cento dall'articolo 28 della legge n. 223 del 1991;

rilevato che, se tale deprecata evenienza si materializzasse, la classe operaia di Massa Carrara, già duramente ed ingiustamente colpita da fortissima disoccupazione a causa della chiusura di numerose fabbriche (Dalmine, Farmoplant, Enichem, Italiane Coke, RIV, Elettrozeta, Imeg e molte altre piccole ad esse collegate) riceverebbe ulteriore comprensibile danno;

fatto osservare che l'intera provincia di Massa Carrara, classificata fra le ultime del paese sotto il profilo socio-economico e produttivo-occupazionale, si è comportata esemplarmente, nonostante tutto, fino ad oggi, ma ora è giunta ai limiti di ogni sopportazione,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente un loro intervento nei confronti della Farmoplant spa per sapere se la stessa intenda o meno chiedere la prosecuzione della cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori dipendenti dello stabilimento di Massa e, più in generale, per conoscere le reali intenzioni della medesima in ordine ad una possibile e concreta riconversione industriale di quello stabilimento.

(4-07090)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Considerato:

che la disciplina vigente sulle norme di supplenza annuale nelle scuole medie inferiori e superiori non garantisce la possibilità di operare le nomine tempestivamente, e cioè prima dell'inizio dell'anno scolastico;

che tale stato di fatto si traduce in grave disservizio nella prestazione del servizio scolastico,

l'interrogante chiede di conoscere quali correzioni il Ministro intenda apportare per sopperire a questa insostenibile situazione.

(4-07091)

FERRARA Pietro. – Al Ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione. – Premesso:

che la necessità di ricercare nuovi equilibri basati sui valori di una solidarietà tesa al superamento delle logiche di profitto e della rigida applicazione delle leggi di mercato – venuti meno i muri ideologici Est-Ovest – trova come ostacolo il rinnovato conflitto tra il Nord e il Sud del mondo;

· che il mondo dell'emigrazione – visto come mondo di pace – è chiamato a concorrere per prevenire il ricrearsi del circolo vizioso sottosviluppo-disoccupazione-emigrazione, con particolare riguardo all'attuale situazione economica della Sicilia;

che occorre costruire una strategia di sviluppo della Sicilia sfruttando tutte le risorse e le potenzialità interne ed esterne della realtà regionale e che uno dei canali di sviluppo è costituito dal mondo delle comunità siciliane all'estero, rivisto in un corretto equilibrio fra responsabilità e diritti;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

che le istituzioni devono garantire alla totalità dell'emigrazione il diritto alla partecipazione e al godimento dell'esercizio del diritto di voto *in loco*, attraverso l'approvazione di uno strumento legislativo e di una sua corretta e puntuale applicazione,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure il Ministro intenda adottare affinchè il mondo dell'emigrazione possa effettuare un salto di qualità ed assumere un ruolo di intelligente protagonismo creativo.

(4-07092)

EMO CAPODILISTA, DIANA, MICOLINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, degli affari esteri e delle finanze e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. – Per conoscere:

- a) come valutino le proposte che la Commissione della CEE si appresta ad inviare al Consiglio dei ministri sulla nuova organizzazione comune di mercato per il tabacco;
- b) se si rendano conto che tale proposta di fatto dimezzerebbe la produzione tabacchicola italiana, riducendola del 40 per cento, e quali misure eventualmente intendano mettere in atto per fronteggiare i problemi occupazionali e la caduta di reddito a danno di coltivatori e operai addetti alle varie fasi della lavorazione;
- c) se non ritengano opportuno un contatto tra i rappresentanti delle forze produttive, dei sindacati dei lavoratori e delle amministraziòni pubbliche interessate: Monopolio tabacchi, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assessorati all'agricoltura delle regioni maggiormente colpite, per un più approfondito esame della situazione.

(4-07093)

CARLOTTO. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che in base alle vigenti disposizioni i coltivatori diretti hanno diritto a richiedere allo SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati) il rimborso delle quote indebite e, nelle more dell'istruttoria e della definizione della domanda, devono continuare a versare i contributi ancorchè non dovuti:

che la trattazione di tali pratiche comporta inspiegabilmente tempi tecnici eccessivamente lunghi (4-5 anni) che impongono all'interessato richiedente il rimborso un esborso di denaro ripetuto ed indebito:

che ciò, giustamente, provoca legittime generali proteste nel settore;

che – *ad abundantiam* – va ricordato che per il contributo al Servizio sanitario nazionale versato dai coltivatori diretti la Corte di cassazione, con propria decisione, ha stabilito come indebita l'applicazione di tale tassazione nei confronti dei coltivatori diretti per gli anni 1986 e 1987 e, pertanto, il predetto SCAU deve rimborsare le quote indebite versate e non vi provvede, quantunque richiesto, per motivi sconosciuti al sottoscritto,

l'interrogante chiede di sapere quali motivazioni possano giustificare i cennati ritardi di restituzione delle quote indebite e come ritenga il Ministro in indirizzo di porre sollecito rimedio a quanto sopra succintamente esposto.

(4-07094)

587" SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

CARLOTTO. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che, per effetto delle vigenti norme di legge, con il raggiungimento del 35° anno dalla data di inizio dell'assicurazione per i coltivatori diretti numerosi di essi intendono usufruire della liquidazione della pensione di anzianità;

che in molti casi gli assicurati hanno svolto il servizio militare (18 mesi) oppure attività come lavoratori dipendenti stagionali in periodi a cavallo di anni compresi tra il 1957 ed il 1962;

che, secondo una circolare dell'INPS interpretativa dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (abrogato dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1963, n. 9) il riconoscimento figurativo dei contributi da servizio militare può provocare l'annullamento di contribuzione autonoma regolarmente versata, in quanto si tiene conto (per l'accredito dei contributi dei coltivatori diretti) solo ed esclusivamente della situazione familiare esistente al 31 dicembre di ogni anno;

che tale circolare interpretativa risulta gravemente lesiva dei diritti degli assicurati che, peraltro, avevano adempiuto al loro obbligo contributivo,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di ottenere che l'Istituto nazionale della previdenza sociale tenga conto di quanto sopra esposto nei confronti degli assicurati rientranti in tale situazione e impartisca le necessarie istruzioni ai suoi organi.

(4-07095)

CARLOTTO. – Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. – Premesso:

che gli organi di stampa e in particolare l'agenzia ANSA hanno diffuso, recentemente, un comunicato relativo a decisioni assunte dai paesi della CEE tramite i loro Ministri degli esteri (i Dodici);

che, in base a tali notizie, i paesi della CEE hanno stipulato accordi con i paesi dell'Est (nel caso particolare Cecoslovacchia, Polonia e Ungheria) offrendo loro la possibilità di esportare fra l'altro carni bovine e ovine fresche e surgelate e anche animali vivi nei paesi della CEE per la durata di 5 anni a condizioni tariffarie preferenziali con una riduzione del 20 per cento per i primi tre anni dei prelievi CEE previsti per l'importazione;

che, per effetto di tale accordo, avremo inoltre un incremento del 10 per cento durante i cinque anni di importazioni sulle attuali 11.146 tonnellate di carni fresche e congelate e sui 198.000 capi di bestiame vivo con la cennata facilità dell'abbattimento del prelievo doganale estesa a tutto il prodotto importato;

che, di conseguenza, ciò provocherà sicuramente il crollo dei prezzi di tali prodotti in concorrenza con i prodotti CEE e, pertanto, anche italiani:

che tali notizie provocano allarme nella categoria agricola e specificatamente nel settore degli allevatori italiani che già per altri motivi hanno gravi preoccupazioni di bilancio a seguito della crisi in atto;

che, del resto, se il sottoscritto è correttamente informato, in ordine a tale accordo hanno già manifestato il loro aperto dissenso le

587 SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1991

organizzazioni professionali agricole europee tramite il COPA e il COGECA,

l'interrogante chiede di sapere se le notizie pubblicate dall'ANSA sopra riassunte corrispondano a verità e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intenda adottare per evitare le paventate gravi ripercussioni negative sulla produzione italiana.

(4-07096)

MOLTISANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. – Premesso:

che come si legge nella notifica della questura di Catania protocollo n. 60925/PA/MP del 14 ottobre 1991 il tribunale di Catania ha disposto con proprio decreto il trasferimento del pregiudicato Francesco Fiorello sorvegliato speciale di pubblica sicurezza «in un comune sito nell'ambito della Sicilia con esclusione dei comuni della provincia di Catania»;

che Francesco Fiorello dovrà raggiungere Ispica in provincia di Ragusa, comune individuato in base agli elenchi concordati in sede di riunione della conferenza interprovinciale, prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno 13 maggio 1991, tenutasi a Catania il 27 giugno 1991;

che la notizia dell'assegnazione di un altro soggiornante obbligato ad Ispica ha suscitato vivo allarme nella popolazione costituendo un motivo di grave turbativa;

che contro questo provvedimento può svilupparsi nei prossimi giorni la forte protesta popolare e la reazione delle istituzioni locali, come è dimostrato dalla convocazione straordinaria del consiglio comunale, dall'imponente sciopero generale delle categorie proclamato per i prossimi giorni e dall'intensificarsi del lavoro di coordinamento dei sindaci dei comuni delle province di Ragusa e di Siracusa interessati ai provvedimenti.

l'interrogante chiede di sapere:

- 1) quali siano le valutazioni del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia in merito al provvedimento emesso dal tribunale di Catania che si rivela in palese contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso ministro Scotti e riportato dagli organi giornalistici: «L'istituto del soggiorno obbligato lontano dai propri centri di origine ha ormai perso gran parte del suo senso in quanto non assolve più efficacemente alla funzione di recidere i collegamenti con le aree di provenienza, ma anzi, al contrario, rischia di radicare fenomeni malavitosi anche in zone immuni», tenuto conto della precedente interrogazione 4-07073 della sottoscritta del 22 ottobre 1991 in merito all'analogo caso della assegnazione in soggiorno obbligato dell'altro pregiudicato Calogero Sacco;
- 2) se non ritengano opportuno che il sorvegliato speciale di pubblica sicurezza sia assegnato presso il luogo di origine, Paternò, comune in provincia di Catania, liberando Ispica, città tranquilla, laboriosa e ancora integra, dallo stato di tensione e di allarme provocato dal minacciato pericolo di inquinamento mafioso del proprio sano tessuto sociale.

(4-07097)